

Massimo Della Misericordia
***Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico
nella diocesi di Como nel tardo medioevo****

[A stampa in "Archivio Storico Ticinese", XXXVIII (2001), pp. 179-218 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

I tribunali vescovili italiani nel tardo medioevo sono stati oggetto di un nuovo interesse della ricerca: per Como e Milano in particolare, le competenze e gli interventi nelle controversie che coinvolgevano chierici e laici, le procedure e i tempi della giustizia che lì si amministrava, sono ben noti. Sulla scia di un'attenzione consolidata, poi, sono emersi nuovi elementi e spunti di riflessione circa il rapporto tra la giurisdizione vescovile e l'autorità politica nell'Italia centro-settentrionale.

Questa stagione di indagini ha lasciato tuttavia più in ombra la compenetrazione della giustizia ecclesiastica con le pratiche infragiudiziarie e le strategie di conduzione delle controversie. Mentre questa compenetrazione è stata oggetto di analisi approfondite specialmente da parte della ricerca anglofona¹, in Italia sembra perpetuarsi una scarsa comunicazione tra gli studi sulla giustizia ecclesiastica e quelli dedicati alle pratiche del conflitto. I primi, infatti, hanno adottato finora una prospettiva «dalla parte del giudice» che ha consentito di chiarire i modi in cui i tribunali vescovili operavano, ma ha condotto a trascurare i motivi per cui chierici e laici decidevano di rivolgersi a quei tribunali; i secondi non hanno finora adeguatamente considerato il ruolo che - tra le altre risorse giudiziarie disponibili per le parti impegnate in contenziosi - ricopriva il foro vescovile. L'esito di questa divergenza è stato l'apporto sostanzialmente marginale delle ricerche dedicate ai tribunali episcopali al filone di indagini - notevolmente arricchitosi negli ultimi anni anche in Italia - sui temi della giustizia e del conflitto².

Ritengo invece che un ampliamento della visuale, dal foro episcopale alle pratiche infragiudiziarie e alle strategie di conduzione dei conflitti, possa contribuire alle ricerche di storia della giustizia fornendo una valutazione più completa della ricchezza e ampiezza delle risorse disponibili per i confliggenti in un contesto di accentuato pluralismo giudiziario. In queste pagine, dunque, una volta illustrata l'organizzazione dell'udienza vescovile (§ 1), l'attenzione si focalizzerà sullo scambio tra tribunale e pratiche sociali. Verificheremo tale scambio su un duplice piano: l'integrazione tra i meccanismi di soluzione negoziale delle controversie da un lato e le procedure (§ 2) e le competenze (§ 3) del foro diocesano dall'altro; il coinvolgimento anche di quest'ultimo nelle strategie e nelle scelte operate in particolare dai laici impegnati in contenziosi (§ 4).

La presente ricerca è dedicata allo specifico caso comasco e presta attenzione soprattutto al ricorso laico al tribunale ecclesiastico. Quella di Como era una diocesi amplissima: il territorio che vi faceva riferimento comprendeva un piccolo lembo di pianura, la zona del Lario e le valli del versante italiano delle Alpi centrali (Valtellina, Valchiavenna, parte del Ticino). Al centro

* Sigle archivistiche utilizzate: ASCo, AN = Archivio di Stato di Como, Archivio Notarile; ASMi = Archivio di Stato di Milano; ASSo, AN = Archivio di Stato di Sondrio, Archivio Notarile; ASDCo = Archivio Storico della Diocesi di Como; (ASDCo) VP = *Volumina Parva*; ASCG, SAR = Archivio storico del Comune di Grosio, Sezione di Antico Regime.

¹ R. H. HELMHOLZ, *Crime, Compurgation and the Courts of the Medieval Church*, «Law and History Review», 1 (1983), 1-2; M. INGRAM, *Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge 1987, 15-16, 20, 27. Per l'Italia, v. T. KUEHN, *Reading Microhistory: The Example of Giovanni and Lusanna*, «Journal of Modern History», 61 (1989), 512-534; ID., *Law, Family, and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago - London 1991, 82, 91-92; ID., *Vicissitudini di un patrimonio fiorentino del XV secolo*, «Quaderni storici», XXX (1995), 52-53.

² Cfr. A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca*, «Società e storia», XII (1989), 949; ID., *Tradizioni storiografiche e studi recenti sulla giustizia nell'Italia del Rinascimento*, «Cheiron», VIII (1991), 30. Gli studi in questo ambito non si sono infatti posti in sintonia con quel rinnovamento degli interessi e dell'approccio maturato a partire da alcune importanti ricerche (J. BOSSY (a cura di), *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, Cambridge 1983; W. DAVIES - P. FOURACRE (a cura di), *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, Cambridge 1986) e oggi ampiamente adottato. Appaiono però innovative le ricerche recenti in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI, *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo (I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I)*, Bologna 2000.

dell'interesse è il processo celebrato presso il foro diocesano, condotto dal giudice di quel tribunale - il vicario generale o un apposito luogotenente -, quindi solo uno dei momenti di una più stratificata e articolata giustizia ecclesiastica³; più raramente si farà riferimento ai procedimenti d'appello, cui poteva ricorrere chi fosse rimasto insoddisfatto dalla sentenza del vicario, rivolgendosi alla Sede apostolica, che incaricava ecclesiastici locali o delle diocesi vicine (delegati e suddelegati apostolici) di riesaminare la causa.

È notevole e degna di riflessione la frequenza con cui i laici interpellavano il giurisdicente ecclesiastico anche in casi per i quali avrebbero potuto fare riferimento alla giustizia civile. Analizzare tale ricorso, proprio per il fatto che esso non risulta per niente scontato e prevedibile in partenza, costituisce pertanto un'opportunità per individuare le ragioni delle scelte che uomini e donne compivano nel corso dei conflitti nei quali erano implicati, ossia per tentare di porre tra giudici e giudicabili un rapporto che nasce sotto il segno non dell'unilaterale esercizio dell'autorità dei primi sui secondi, bensì piuttosto della capacità delle parti di selezionare, tra diverse opportunità, i giudici cui rimettersi. È possibile, quindi, focalizzando l'attenzione su questo aspetto, superare un'ulteriore valutazione riduttiva che la ricerca, non solo italiana, ha dato della giustizia ecclesiastica esercitata sui laici, tutte le volte in cui - pur non limitandosi ad un approccio giuridico e istituzionale - l'ha intesa esclusivamente come uno strumento di controllo dei comportamenti, ad esempio in campo sessuale e familiare, di repressione e punizione delle condotte devianti. Ciò che qui interessa infatti è riscontrare non il successo di istanze di disciplinamento e di colpevolizzazione calate dall'alto sulle relazioni matrimoniali, parentali, patrimoniali, di vicinato, quanto piuttosto la capacità degli attori sociali (patrizi cittadini, nobili rurali, ma anche contadini) di ricorrere tatticamente alla giustizia ecclesiastica e di utilizzarla consapevolmente nel corso delle dispute come strumento ora per avere ragione dell'avversario, ora per trovare con questi un compromesso pubblicamente riconosciuto. L'adozione di questa prospettiva richiederà infine di ripensare anche il rapporto tra foro vescovile da un lato e foro laico e potere politico dall'altro, rinunciando ad ingabbiare le tensioni tra questi centri giurisdizionali e di potere nella dicotomia stato/chiesa, per considerare piuttosto le diverse giustizie, laiche ed ecclesiastiche, come lo spazio dell'iniziativa degli attori sociali che si sono individuati (§ 5).

Nei confronti dei chierici non era inusuale che il vicario vescovile - competente in questo ambito *ratione persone* - procedesse *ex officio* e infliggesse pene assai pesanti. In tali occasioni, e nei casi di gravi azioni compiute da laici a danno di ecclesiastici, giudicava, oltre al furto, anche reati contro la persona: l'omicidio, l'aggressione che avesse provocato ferite ed effusione di sangue, le ingiurie, il ratto⁴. La detenzione nelle carceri del palazzo vescovile, di cui era dotata la chiesa di Como, come quella di Milano, poteva essere il provvedimento adottato contro un chierico accusato ad esempio di furto, di aver insultato un collega o di avere esposto una *insignia* contenente *verba malivola* ai muri della chiesa cattedrale; poteva essere altresì la minaccia per chi non avesse ottemperato ad un precetto del commissario vescovile o ne avesse infranto un divieto (ad esempio quello di non accedere per un tempo determinato alla città di Como)⁵. Alcune misure venivano ad alleggerire la detenzione: fornita la garanzia di non fuggire, si poteva godere del soggiorno coatto in una *camera* del palazzo vescovile, cui appare equivalente il divieto di abbandonare il palazzo stesso senza il consenso del vicario⁶. Provvedimenti meno costrittivi della detenzione erano invece

³ Cfr. E. BRAMBILLA, *Confessione, casi riservati e giustizia 'spirituale' dal XV secolo al concilio di Trento: i reati di fede e di morale*, in C. NUBOLA - A. TURCHINI (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Bologna 1999, 509; E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000.

⁴ ASCo, AN, 17, f. 216r-v, 1474.III.3; ivi, f. 219v, 1474.III.19; ivi, f. 224r-v, 1474.IV.28; ASCo, AN, 129, ff. 374r-377r, 1495.VIII.27.

⁵ ASCo, AN, 17, ff. 361v-362r, 1462.I.18; ASCo, AN, 70, f. 42v, 1464.V.4; ivi, f. 45v, 1464.V.19; ivi, f. 159r, 1465.I.31; ASCo, AN, 72, ff. 1097v-1098r, 1487.VIII.2; ASDCo, VP, 60, f. 3r, 1494.I.18. Cfr. L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello Stato di Milano dall'inizio della signoria viscontea al periodo tridentino (sec. XIII-XVI)*, Milano 1941, 314-315; C. BELLONI, *Francesco della Croce. Contributo alla storia della chiesa ambrosiana nel Quattrocento*, Milano 1995, 122.

⁶ ASCo, AN, 70, f. 237r, 1466.VII.27; ASCo, AN, 17, f. 222v, 1474.IV.22.

alcune forme di libertà vigilata, quando il prete si impegnava a non lasciare la città e a presentarsi al vicario in un giorno stabilito, o anche tutti i giorni, sotto pena di scomunica⁷. Sempre nei confronti del clero erano inflitte anche pene pecuniarie⁸.

L'intervento dello stesso giudice nei conflitti in cui fossero coinvolti solo laici, in base alla competenza *ratione materie*, è invece sostanzialmente diverso: innanzi tutto erano rari i procedimenti *ex officio*, come erano del resto rari i processi criminali, mentre prevalevano sensibilmente i processi civili *ad instantiam*, fatto che distingue nettamente le udienze vescovili italiane meglio conosciute (Milano e Como) da quelle inglesi e francesi. I laici non venivano colpiti da provvedimenti severi come la detenzione, sebbene il vicario potesse comunque infliggere multe, disporre il sequestro di prodotti agricoli o di oggetti domestici, a danno di privati come di comuni⁹. Le controversie giudicate a Como che interessavano i laici riguardavano prevalentemente il possesso terriero, quando erano coinvolti beni di proprietà della chiesa vescovile o degli altri enti ecclesiastici della diocesi e affidati a concessionari, con tutto quello che questo implicava (l'appropriazione indebita di frutti altrui, l'occupazione di fondi agricoli, lo sconfinamento, la mancata corresponsione dei canoni da parte dei sub-conduttori), le decime, il matrimonio, lo spergiuro, il prestito usurario¹⁰. Se la giustizia ecclesiastica sui preti, a Como e a Milano, è, nei casi dei procedimenti *ex officio*, prossima ad un controllo disciplinare volto a verificare la condotta del clero, a condannarne comportamenti negligenti e immorali o a individuare irregolarità¹¹, quella che riguarda i laici è invece una «giustizia reattiva [...] che risponde ad un impulso esterno»¹². Sono significative soprattutto alcune materie in tutto e per tutto profane - ad esempio il furto o il debito non soddisfatto -, in cui la generica competenza del vicario veniva tradotta in atto dalla decisione di una delle due parti di rivolgersi al tribunale diocesano. L'intervento del foro episcopale in questi contenziosi tra laici si presta dunque in modo particolare ad uno studio della giustizia «dalla parte degli attori», proprio perché è un intervento che, più che in altri settori della giustizia ecclesiastica e di quella civile, si verifica se sollecitato, quando una delle parti ritiene opportuno - in una certa fase, processuale o extra-processuale, del contenzioso - coinvolgere la corte vescovile. Per altre questioni, il ricorso al tribunale diocesano era ovviamente più scontato e meno libero; tuttavia pure le cause matrimoniali e quelle relative ai beni patrimoniali concessi a

⁷ ASCo, AN, 70, f. 492r, 1469.IX.16; ASCo, AN, 17, f. 246r, 1474.VIII.9; ASCo, AN, 106, f. 42v, 1487.VI.28. Talvolta anche tale provvedimento era l'ammorbidente di una precedente detenzione: ivi, ff. 165r-166r, 1498.V.2 e 15.

⁸ ASCo, AN, 70, f. 155r, 1465.I.3; ASCo, AN, 106, f. 1096r, 1493.VIII.27.

⁹ ASCo, AN, 70, f. 85r, 1464.VI.15; ASCo, AN, 106, f. 1104v, 1493.XI.16; ivi, f. 1846v, 1497.I.7; ivi, ff. 1855r-1860v, 1497.VI.27-XII.2. Cfr. A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités a la veille du Concile de Trente*, Paris 1973, 72-86, 128 (Francia); D. OWEN, *Ecclesiastical Jurisdiction in England 1300-1550: the Records and their Interpretation*, in D. BAKER (a cura di), *The Materials sources and Methods of Ecclesiastical History*, Papers read at the Twelfth Summer Meeting and the Thirteenth Winter Meeting of the Ecclesiastical History Society, Oxford 1975, 206; HELMHOLZ, *Crime, Compurgation*, 2-3; S. LEE PARKER - L. R. POOS, *A Consistory Court from the Diocese of Rochester, 1363-4*, «English Historical Review», CVI (1991), 652-665; L. R. POOS, *Sex, Lies, and the Church Courts of Pre-Reformation England*, «Journal of Interdisciplinary History», XXV (1995), 585-607 (Inghilterra); B. MARIANI, *L'attività della curia arcivescovile milanese e l'amministrazione diocesana attraverso l'operato del vicario generale Romano Barni (1474-1477)*, «Società e storia», XIV (1991), 802; M. C. FERRARI, *Il vicario arcivescovile Giovan Battista Ferri e la curia milanese alla fine del Quattrocento*, «Nuova Rivista Storica», LXXX (1996), 357 (Milano); C. BELLONI, *Governare una diocesi: l'episcopato comasco durante il vicariato di Francesco della Croce (1437-1440)*, «Periodico della Società Storica Comense», LVI (1994), 124 (Como).

¹⁰ Sono quasi completamente assenti, a differenza di quanto avveniva nelle corti ecclesiastiche transalpine, le cause per la restituzione della buona fama infangata. Una rarissima *liberatio ab infamia adulterii* di un prete è in ASCo, AN, 73, f. 1462r-v, 1494.VII.31 (la definizione riporta è in rubrica, ivi, f. 1407v): dalle testimonianze risultò che questi aveva effettivamente accolto nella sua casa una donna sposata, ma in considerazione del ritorno della donna al marito, il vicario, «potius misericordiam quam rigorem iuris insequendo», lo assolse dall'imputazione, «restituendo eum ad honorem et bonam famam», previo il rispetto dell'impegno assunto di vivere, a partire da quel momento, *honeste*. V. ancora ASCo, AN, 71 bis, ff. 1432v-1433r, 1480.XI.21.

¹¹ MARIANI, *L'attività della curia*, 797-799; BELLONI, *Francesco della Croce*, 121.

¹² L'espressione è di M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, «Società e storia», XX (1997), 752. Cfr. ID., *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, in «Società e storia», XIII (1990), 294; per la giustizia ecclesiastica, S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in EAD. - QUAGLIONI, *Coniugi nemici*, 59-61.

locatari e vassalli della mensa non possono essere sganciate dall'iniziativa dei confliggenti, vista l'assoluta preminenza dei procedimenti accusatori su quelli *ex officio* anche in questi campi.

1. L'organizzazione del tribunale diocesano

La struttura del tribunale diocesano di Como era molto fragile e il suo organico esile, se confrontato con quelli di altri fori ecclesiastici. Presso quello della chiesa arcivescovile di Milano operavano servitori e *famuli* (impiegati per procedere a sequestri, immissioni in possesso, eseguire sentenze, notificare citazioni, monitori e così via, effettuare stime e perizie) ed esecutori armati¹³. Presso le curie francesi, il giudice (l'*official*) si giovava dell'ausilio di un pur ristretto numero di collaboratori (uditori, commissari, cursori); in Inghilterra, oltre che di un embrionale apparato centrale di assistenti ed esecutori, si avvaleva di una rete periferica di agenti e informatori, incaricati di trasmettere le notizie che avviavano i processi *ex officio*¹⁴.

Il personale del tribunale di Como si riduceva in sostanza al vicario-giudice e al notaio che ne verbalizzava l'attività. A turno gli *scribe* della curia vescovile prestavano servizio al *banchum iuris*, annotando gli elementi essenziali delle cause¹⁵, mentre i loro colleghi potevano essere incaricati di raccogliere testimonianze, effettuare stime e così via. Eccezionale e tarda è la presenza di un *instigator offitii*, che operava nel 1498 in un processo inquisitorio; quasi altrettanto eccezionalmente avveniva che il giudice fosse affiancato da *assessore*, tanto che era stato possibile affermare che pure il vicario capitolare, il responsabile delle pratiche amministrative e giurisdizionali durante la vacanza del seggio episcopale, sebbene digiuno di diritto, «non tenetur assumere assessorem, cum non sit de stillo dicti banchi»¹⁶. Mancava in modo particolare un organico stabile di personale addetto a mansioni esecutive, come il recapito di disposizioni o la stima di beni, investimenti e spese. La *citatio* (il mandato perché il convenuto comparisse in giudizio) era notificata all'interessato da occasionali nunzi giurati oppure dai *servitores* pubblici: il giudice diocesano si serviva dunque degli ufficiali di basso rango, cittadini o rurali, dipendenti dai comuni, destinati ad umili mansioni di servizio, che assumevano per l'occasione la qualifica di «in hac parte nuntius [...] domini vicarii». La tassazione delle spese processuali, le valutazioni circa i beni immobili o gli investimenti condotti su di essi erano talvolta effettuate dai notai della curia; un'ispezione a beni terrieri in Val Cuvia (non lontana da Como), oggetto di una disputa, fu condotta dal vicario in prima persona, che si recò sul posto con il notaio del tribunale¹⁷. È però evidente che un'analogha questione sorta nelle distanti valli alpine non avrebbe potuto essere risolta con la presenza del giudice ecclesiastico sul posto: in queste occasioni s'incaricava allora un esponente del clero locale oppure si ricorreva ad un procuratore delle parti o ad un perito residente *in loco*¹⁸.

L'organico di notai a disposizione della curia non era sufficiente nemmeno per procedere alla raccolta delle deposizioni dei testimoni prodotti nelle cause. Quando era possibile infatti il vicario

¹³ PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, 313-315; BELLONI, *Francesco della Croce*, 86-87.

¹⁴ P. FOURNIER, *Les officialités au moyen âge. Étude sur l'organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France, de 1180 à 1328*, Paris 1880, 25-31; L. FEBVRE, *Studi su Riforma e Rinascimento*, Torino 1971² [tr. it. di *Au coeur religieux du XVI^e siècle*, Paris 1957], 209-211, 223-224; L. BINZ, *Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève pendant le Grand Schisme et la crise conciliaire (1378-1450)*, Genève 1973, 92-94; LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 32-38 (Francia); OWEN, *Ecclesiastical Jurisdiction*, 201; R. HOULBROOKE, *Church Courts and the People during the English Reformation. 1520-1570*, Oxford 1979, 28-29, 32, 44-45; INGRAM, *Church Courts*, 44-46, 59 e sgg., 324-329, 352; LEE PARKER - POOS, *A Consistory Court*, 655; J. A. BRUNDAGE, *The Bar of the Ely Consistory Court in the Fourteenth Century: Advocates, Proctors, and Others*, «Journal of Ecclesiastical History», 43 (1992), 541-560.

¹⁵ M. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile. La documentazione della mensa vescovile presso l'Archivio storico della diocesi di Como (prima metà del XV secolo)*, «Archivio storico della diocesi di Como», 11 (2000), 43-44.

¹⁶ ASCo, AN, 106, ff. 45v-46r, 1487.VIII.9 (da cui è tratta la frase citata); ivi, f. 170r, 1498.VIII.4.

¹⁷ ASCo, AN, 106, ff. 1848v-1849r, 1497.III.11.

¹⁸ ASCo, AN, 70, f. 102r, 1464.XI.15; ivi, f. 102v, 1464.XI.20; ivi, f. 103r, 1464.XI.22; ivi, f. 106r, 1464.XII.15; ASDCo, VP, 5, 1520.V.8; ivi, 1520.XI.8 etc.

commetteva egli stesso la *receptio testium* ad uno dei suoi notai¹⁹. Ma, ancora una volta, era impossibile che il personale al servizio del tribunale coprisse tutto l'esteso territorio diocesano fino alle Alpi: nel 1513, ad esempio, il notaio episcopale si rifiutò espressamente di recarsi in Valtellina²⁰. Per le zone più remote, allora, il vicario nominava direttamente dei professionisti locali²¹, ma ancora più spesso doveva rimettere ad altri l'incarico della stessa designazione dei notai, che richiedeva la convocazione delle parti, perché, se possibile concordemente, e altrimenti ognuna indipendentemente, facessero il nome del notaio o dei notai cui affidare la raccolta delle testimonianze. Talvolta la scelta cadeva su un ecclesiastico locale²², più spesso su uno degli ufficiali statali che operavano nelle valli o nei centri del lago²³. In un'occasione si ritenne necessario incaricare il capitano di Valtellina, già ufficiale delle Tre Leghe, di costringere i testi citati a fornire i «testimonia veritatis» utili al procedimento ecclesiastico²⁴. Tuttavia la necessità di ricorrere a forze esterne finiva talvolta con l'inceppare i meccanismi della giustizia episcopale: nel 1461 il principe era costretto a richiamare il podestà e commissario di Bellinzona perché attendesse alla richiesta fattagli dal vescovo, rispetto alla quale fino a quel momento aveva proceduto «molto negligentemente»; nel 1474 il capitano di Valtellina rifiutò la propria collaborazione, e l'incarico di scegliere il notaio cui affidare la raccolta delle testimonianze fu pertanto conferito all'arciprete di Sondrio²⁵.

2. Giustizia vescovile e pratiche di soluzione negoziata dei conflitti (paci, arbitrati, giuramenti)

La giustizia ecclesiastica era - come la giustizia laica²⁶ - molto aperta ai sistemi di risoluzione negoziata delle dispute, per via di composizione e pacificazione.

Innanzitutto, accanto o al posto del processo, era normale il ricorso all'arbitrato. Era frequente, infatti, che venissero risolte dalla mediazione arbitrale cause che opponevano ecclesiastici ad altri ecclesiastici o a laici (per beni di chiese concessi a conduttori inadempienti o usurpati, per il mancato versamento di decime, per motivi di cura d'anime, per scambi di parole ingiuriose), ovvero laici ad altri laici ma per questioni come quelle inerenti ancora alle decime o ai beni della chiesa vescovile, soggette alla giurisdizione *ratione materie* del vicario. All'arbitrato poteva essere sottoposta una vertenza già sboccata in un processo di fronte allo *iudex maleficiorum* (il magistrato laico responsabile della giustizia penale) o al medesimo giudice ecclesiastico. Gli arbitri erano uno o più laici (magari contigui all'ambiente della curia come il giurista Ravazzino Rusca o il cancelliere vescovile Francesco Riva), uno o più ecclesiastici o un collegio misto di laici ed ecclesiastici. La designazione avveniva in parecchi casi alla presenza e con l'espresso consenso del vicario episcopale o del vescovo. Talvolta l'arbitro scelto era il vescovo stesso - in questo caso

¹⁹ ASCo, AN, 70, f. 192r, 1465.IX.7; ivi, f. 319r, 1466.X.4; ivi, f. 450r, 1469.V.12; ASCo, AN, 106, f. 87r-v, 1489.XI.26; ivi, f. 94r, 1490.IV.22; ivi, ff. 1088v-1089r, 1493.IV.30 etc.

²⁰ ASDCo, VP, 5, 1513.VI.30; ivi, 1513.VII.9.

²¹ ASCo, AN, 70, ff. 432v-433r, 1469.II.25; ivi, f. 439r, 1469.III.12; ivi, f. 441r, 1469.III.18; ASCo, AN, 106, f. 170r, 1498.VIII.4; ASDCo, VP, 5, 1513.II.7; ivi, 1523.III.5 etc.; BELLONI, *Governare una diocesi*, 127-128.

²² Ad es. ASCo, AN, 70, f. 516r, 1469.XI.11.

²³ ASCo, AN, 17, f. 371r-v, 1462.II.9; ASCo, AN, 106, f. 1079r, 1493.I.24; ivi, f. 1081v, 1493.II.7; ivi, f. 1853v, 1497.VI.13; ASDCo, VP, 5, 1517.VIII.4; ivi, 1517.XI.3; ivi, 1517.XII.3 etc.

²⁴ ASDCo, VP, 5, 1523.III.10.

²⁵ Rispettivamente *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, I, Francesco Sforza, 2, 1456-1461, a cura di L. Moroni Stampa - G. Chiesi, Stato del Cantone Ticino 1994, 429, doc. 1264; ASCo, AN, 17, ff. 232v-233r, 1474.VI.6.

²⁶ KUEHN, *Law, Family, and Women*; M. VALLERANI, *Conflitti e modelli procedurali*; ID., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991; ID., *Liti private e soluzioni legali. Note sul libro di Th. Kuehn e sui sistemi di composizione dei conflitti nella società tardomedievale*, «Quaderni storici», XXX (1995), 546-557; ID., *I processi accusatori*; ID., *Paci e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, «Quaderni storici», XXXIV (1999), 315-353; A. ZORZI, *The judicial system in Florence in the fourteenth and fifteenth centuries*, in T. DEAN - K. J. P. LOWE (a cura di), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, 51-58; A. ZORZI, *Conflicts et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIII^e au XIV^e siècle*, in B. GARNOT (a cura di), *L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, Actes du colloque de Dijon (5-6 octobre 1995), Dijon 1996, 19-36; G. SCHWERHOFF, *La storia della criminalità nel tardo medioevo e nella prima età moderna. Il 'ritardo' di un settore della ricerca tedesca*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXIV (1998), 588.

chiamato ad operare «non tamquam episcopus et iudex ordinarius, sed tamquam amicus communis partium» - o il vicario, che agiva da solo o insieme ad altri mediatori. Affidarsi alla mediazione del vicario per una causa nella quale fosse già intervenuto il foro episcopale, significava sostanzialmente chiamarlo a valutare in una diversa prospettiva, quella del mediatore, quanto egli stesso aveva già preso in esame nella veste di giudice ordinario. Consapevole dello sdoppiamento di funzioni, ad esempio nel 1512, Guglielmo *de Citadinis*, volendo insieme ai colleghi «potius sequi viam bonorum virorum et amicabilium compositorum quam stricti iuris rigorem», tornava ad esaminare e riconsiderava nella nuova prospettiva gli atti compiuti «uti vicarius»²⁷.

Il vescovo o il suo vicario potevano pure affidare la soluzione delle controversie ad un delegato (un prete locale, un ecclesiastico o un laico, se molto vicino alla curia come ancora il cancelliere Francesco Riva), designato spesso «de consensu ambarum partium», o a un giurista anche laico confidente delle parti²⁸. A Como, come in altre corti ecclesiastiche, il giudice stesso preferiva talvolta indurre le parti ad un accomodamento infragiudiziario, magari poi solennizzandolo con la sua presenza. Nel caso di una disputa tra il monastero di S. Giuliano e un laico, il vicario decise la commissione a due laici con l'intenzione esplicita che si privilegiasse la ricerca dell'accordo rispetto all'applicazione del *rigor iuris*; in un'altra occasione concesse una proroga per favorire espressamente la conciliazione dei contendenti²⁹. Tale inclinazione poteva divenire anche imposizione coattiva a parti recalcitranti: nel 1489 il vicario fissò la scadenza dei seguenti otto giorni per frate Davide *de Borseriis* «ad conveniendum amicabiliter» con la controparte, prete Antonio Brocchi, sotto pena di scomunica³⁰.

Altre volte veniva invece dai litiganti la richiesta di sospendere il procedimento, in virtù della composizione che essi andavano definendo in sede extra-processuale³¹. Quando la proposta era avanzata da uno solo dei contendenti, essa rischiava però di essere rifiutata³². Pure nel corso del

²⁷ ASDCo, VP, 13, 1426.VI.19; ivi, 1428.IX.15; ivi, 1453.V.15 e 16; ASCo, AN, 17, f. 265r, 1451.II.25; ASCo, AN, 10, fasc. 10, f. 141v, 1451.III.13; ASCo, AN, 10, fasc. 11, ff. 48-49, 1452.V.20; ivi, ff. 81-85, 1452.VI.7; ivi, ff. 59-60, 1452.VI.17; ASDCo, VP, 14, 1465.I.14; ASCo, AN, 70, f. 192v, 1465.IX.10; ivi, f. 395r, 1469.XII.16; ASCo, AN, 19/21, ff. 774r-775v, 1466.XI.24; ivi, f. 558r-v, 1467.IX.19; ASCo, AN, 106, f. 78r, 1489.IV.30; ivi, ff. 615r-618v, 1505.IX.26; ASDCo, VP, 7, 1491.XI.12. Riguardano Francesco Riva ASCo, AN, 9, fasc. 5, f. 113, 1440.III.3; ASCo, AN, 9, fasc. 7, f. 72, 1442.VIII.30; ivi, ff. 146-148, 1443.V.14; ASDCo, *Bonorum ecclesiasticorum*, II, ff. 444r-446v, 1443.XII.23; ASCo, AN, 10, fasc. 11, ff. 175-176, 1453.II.3; ivi, f. 179, 1453.IV.14; ivi, ff. 238-242, 1453.V.18; ASCo, AN, 70, f. 194v, 1465.IX.20; ASCo, AN, 17, f. 211v, 1474.II.8. Per Ravazzino Rusca, v. *infra*, n. 74. Le espressioni citate sono tratte, rispettivamente, da ASSo, AN, 202, ff. 304r-307v, 1464.VIII.20; ASDCo, VP, 13, 1512.III.13. Un ulteriore coinvolgimento della persona del vicario che eluse il suo ruolo istituzionale fu il ricorso ad Andrea *de Grecis*, *decretorum doctor* e vicario generale *in spiritualibus*, interpellato come consulente dagli arbitri ai quali l'arciprete e due canonici di S. Lorenzo di Chiavenna avevano rimesso il contenzioso che li divideva (ASCo, AN, 72, f. 1138r-v, 1487.XI.17). Cfr. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 72-73; R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972 [tr. it. di *Two Churches: England and Italy in the Thirteenth Century*, Princeton 1968], 132 e sgg.; L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984, 46-51; B. BETTO, *Riflessioni sull'arbitrato ecclesiastico a Venezia nei secoli XV-XVI*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LVIII (1985), 203-232; BELLONI, *Governare una diocesi*, 129-130; EAD., *Francesco della Croce*, 136; FERRARI, *Il vicario arcivescovile*, 362; P. OSTINELLI, *Il governo delle anime. Strutture ecclesiastiche nel Bellinzonese e nelle Valli ambrosiane (XIV-XV secolo)*, Locarno 1998, 113, 128, 130, 133.

²⁸ ASSo, AN, 223, f. 64v, 1456.IX.30; ASDCo, VP, 17, 1458.IV.6; ivi, 1458.IV.8; ivi, 1458.IV.21; ivi, 1458.IV.26; ivi, 1458.V.24; ASCo, AN, 17, f. 229v, 1474.V.17; ASCo, AN, 19/21, f. 881r-v, [1484].III.5; ASCo, AN, 106, f. 99v, 1490.VI.29; ivi, f. 1096v, 1493.IX.5; BELLONI, *Governare una diocesi*, 126. Se le parti non erano concordi nell'accettare il commissario designato, il vicario poteva avocare nuovamente a sé la causa (ASCo, AN, 70, f. 173r, 1465.IV.30).

²⁹ ASCo, AN, 17, f. 262r, 1474.XI.29: commissione «volens quod causa ipsa non per rigorem iuris sed per compositionem tractetur, de partium consensu». ASCo, AN, 70, f. 514v, 1469.XI.21: proroga «sperans partes redimere ad concordium». Cfr. OWEN, *Ecclesiastical Jurisdiction*, 215; HOULBROOKE, *Church Courts and the People*, 40, 43-44, 53, 112, 137-139, 271; INGRAM, *Church Courts*, 9, 50; OSTINELLI, *Il governo delle anime*, 117-118.

³⁰ ASCo, AN, 106, f. 85r, 1489.XI.7. Cfr. ASCo, AN, 70, f. 511r, 1469.XI.14.

³¹ ASCo, AN, 106, f. 52v, 1487.XI.10.

³² ASCo, AN, 106, f. 1846v, 1497.I.7.

processo d'appello una delle parti poteva chiedere ai delegati apostolici che il procedimento fosse interrotto, per rimettere la decisione a degli arbitri³³.

L'esempio del prestigioso canonico della cattedrale e *decretorum doctor* Paolo de Coquis dimostra come uno stesso ecclesiastico agisse ora come arbitro eletto dalle parti, ora come delegato apostolico, ora come giudice ordinario in qualità di vicario capitolare sede vacante (mentre nel 1464 rifiutò di sostituire il vicario in sua assenza), attraversando, con il suo credito e la sua competenza, tutte le sedi, formali ed infragiudiziarie, di risoluzione delle dispute³⁴.

Molto significative sono anche pratiche cui pure si ricorreva più raramente che all'arbitrato. Gli studi sui meccanismi del conflitto e sulle procedure della giustizia laica vanno evidenziando la piena integrazione tra il processo pubblico e la *pax*, cioè l'atto con cui, a seguito di un delitto, di un ferimento o di ingiurie, le due parti coinvolte (se sopravvissute), le loro famiglie e i rispettivi *amici*, si rimettevano reciprocamente le offese e dichiaravano solennemente la cessazione delle ostilità. La *pax* aveva importanti ricadute sul processo, che andavano dalla sua interruzione alla mitigazione della pena o all'assoluzione³⁵.

Ancora poco considerato è il ruolo di tale pratica anche nell'ambito della giustizia ecclesiastica, sebbene essa vi trovasse posto. Non si intende infatti trattare qui del contributo che, come è noto, parroci, frati, più tardi gesuiti prestavano alla stipulazione di paci private e collettive, del loro zelo nell'indurre alla concordia, della loro presenza fisica al rituale, talvolta celebrato all'interno di un edificio sacro e così parzialmente assorbito in una dimensione religiosa³⁶; ciò che si vuole mettere in rilievo è invece, in senso strettamente giudiziario e procedurale, l'integrazione dei meccanismi della concordia con il processo ecclesiastico. In primo luogo, infatti, la *pax* poteva essere posta, nel momento in cui era stipulata, sotto la garanzia del giudice diocesano. Nel 1450 un chierico e un cittadino comasco, convenuti nella casa di abitazione del vicario generale e *decretorum doctor* Stefano Appiani e al suo cospetto, si rimisero reciprocamente le offese e le violenze che si erano scambiati³⁷. Si tratta di un caso già significativo, perché il vicario (come si è detto il giudice della corte vescovile, anche se nell'occasione non agiva in veste di giurisdicente) offriva la propria casa come teatro per la cerimonia di rappacificazione e vi presenziava. In questo modo prestava in sostanza un avallo e una prestigiosa tutela all'atto, mansioni non lontane da quelle degli ufficiali

³³ ASCG, SAR, 41.2, 1489.IV.28.

³⁴ ASCo, AN, 70, f. 101v, 1464.XI.10; ivi, f. 241r, 1466.IX.1; ivi, ff. 299 e sgg., 1466.VII.29 e sgg.; ASCo, AN, 17, f. 221v, 1474.III.26; ivi, f. 239v, 1474.VII.14; *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, II, Galeazzo Maria Sforza, 1, 1466-1468, a cura di L. Moroni Stampa - G. Chiesi, Stato del Cantone Ticino 1999, 114-115, doc. 135; 173, doc. 209. Cfr. E. CANOBBIO, «*Forenses obtinebunt canonicatus et nullam fatient residentiam*». *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche di Como in età sforzesca (1450-1499)*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, X ciclo, 1995-1998, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, coord. G. Andenna, 91, 203-204.

³⁵ VALLERANI, *Il sistema giudiziario*, 99-105; T. DEAN, *Criminal justice in mid fifteenth-century Bologna*, in ID. - LOWE (a cura di), *Crime, Society and the Law*, 36-38; VALLERANI, *Paci e processo*; O. NICCOLI, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, «Studi Storici», 40 (1999), 219-261; M. DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo*, Milano 2000, 258, 324.

³⁶ DEAN, *Criminal justice*, 37; A. ZORZI, «*Ius erat in armis*». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, 619-620; ZORZI, *Conflits et pratiques infrajudiciaires*, 26; F. RURALE, *I gesuiti a Milano. Religione e politica nel secondo Cinquecento*, Roma 1992, 78-79; J. BOSSY, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino 1998, 51-52; ID., *Peace in The Post-Reformation. The Birckbeck Lectures*, Cambridge 1998, 1-29; A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, 642 e sgg.; NICCOLI, *Rinuncia, pace, perdono*. Sono circostanze ben attestate anche in diocesi di Como: una pace mediata nel 1522 dal rettore della chiesa di Morbegno fu stipulata nella chiesa di S. Lorenzo di Sacco (ASSo, AN, 669, ff. 80r-81v, 1522.VII.31). Alla seduta dell'assemblea dei vicini di Delebio, che nel 1411 elessero i procuratori per la definizione della *pax* o *concordia* con ogni singolo o collettività con cui il comune avesse conflitti aperti, a causa «*de omnibus et singulis homicidiis, incendiis, robariis, captionibus ac quibuscumque alliis offensis et iniuris factis, commissis et perpetratis usque hodie*», assistettero due *confratres* del monastero cistercense di S. Maria dell'Acquafredda (ASSo, AN, 71, f. 91r-v, 1411.VII.19).

³⁷ ASCo, AN, 10, fasc. 10, f. 126, 1450.VII.20. Sempre alla presenza del vicario generale, nel 1416, il preposito della chiesa di S. Lorenzo di Ardenno perdonò l'*iniuria seu offensa* che molti anni prima aveva ricevuto dal custode della medesima chiesa (ASSo, AN, 57, f. 53v, 1416.II.15).

laici che esercitavano spesso funzioni di garanti o sollecitatori dei gesti di pacificazione³⁸. Poteva essere lo stesso duca a rivolgersi al vescovo o al suo vicario perché assumessero questo ruolo, perché garantissero la remissione di offese e inducessero alla stipulazione di impegni a sospendere le ostilità: nel 1459, su mandato del principe, il presule convocò un chierico, sollecitandolo a rimettere il «damnum» e le offese ricevute da un laico e a impegnarsi a non restituirle; nel 1474 il vicario, eseguendo esplicitamente la disposizione contenuta nelle lettere ducali, impose all'arciprete di Isola (sul Lario) e ad un canonico della medesima chiesa di presentarsi davanti a lui per prestare assicurazioni «de se non offendendo»³⁹.

Talvolta la pace aveva con la giustizia ecclesiastica un rapporto ancora più integrato, quando esercitava conseguenze dirette sul processo, determinandone l'interruzione o conducendo all'assoluzione dell'imputato. Un laico processato per aver percosso un prete ottenne l'assoluzione dopo aver conseguito le lettere di grazia della Penitenzieria apostolica (un altro modo extraprocessuale, sebbene non negoziato e bilaterale, per sospendere il procedimento) e aver stipulato con la controparte la *pax*⁴⁰. Anche un procedimento *ex officio* contro un chierico si concluse dopo che questi ebbe prodotto un *instrumentum pacis et concordie*⁴¹. Del resto al momento stesso di stipulare la pace, i contraenti potevano contemplare esplicitamente delle clausole che li vincolavano ad attenersi da quel momento ad una precisa condotta nell'arena processuale. Nel 1457, ancora nella casa dell'Appiani e alla presenza di Bartolomeo Parravicini, a sua volta *decretorum doctor* e per molti anni vicario generale, con l'intenzione di porre fine a una controversia in cui, si ricordava, erano state emesse già due sentenze e le parti si erano contrapposte tanto a Como quanto in curia romana, due canonici della cattedrale si perdonarono vicendevolmente tutte le parole ingiuriose che si erano rivolti, rinunciarono a proseguire le controversie pendenti e si proposero, sotto giuramento, di non continuare in nessun modo il contenzioso⁴².

Il processo presso il foro episcopale era dunque il luogo dove era possibile far valere i modi di soluzione infragiudiziaria delle controversie definiti al di fuori della giurisdizione ecclesiastica, nelle forme solenni della pace o di altre pratiche negoziali⁴³; in più era una via - restando all'interno della giurisdizione ecclesiastica stessa e servendosi degli strumenti che questa offriva - per trovare e definire una composizione formale con la controparte.

Talvolta l'accordo bilaterale sembra assumere la forma del giuramento. Nei processi ecclesiastici vi si ricorreva di frequente, quando le prove prodotte erano insufficienti a decidere la causa: si distingue, a questo proposito, tra giuramento decisorio, che poteva essere deferito dall'attore al convenuto, ma anche da quest'ultimo al primo, e giuramento suppletorio, che il giudice stesso richiedeva ad una delle parti⁴⁴. A Como il giuramento *in supplementum seu defectum probationis* veniva spesso prestato nelle cause matrimoniali, per debiti o relative alla sottrazione di prodotti

³⁸ ZORZI, «*Ius erat in armis*», 619; VALLERANI, *Paci e processo*, 317.

³⁹ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1459.III.1; ASCo, AN, 17, f. 254r, 1474.X.22. Cfr anche ASMi, *Missive*, 38, pp. 764-765, 1459.II.22.

⁴⁰ ASDCo, VP, 2, f. 469v, 1483.XI.21. Sulla Penitenzieria, cfr. BRAMBILLA, *Confessione, casi riservati*, 504-508; EAD., *Alle origini del Sant'Uffizio*, 159-193.

⁴¹ ASDCo, VP, 60, ff. 26r-29r, 1494.VIII.14-X.11, in particolare f. 26r, 1494.X.2 e 11. La *liberatio ab infamia adulterii* cui si è fatto riferimento *supra*, n. 10, era accordata dal vicario dopo che il prete, che aveva convissuto con una donna sposata, «*pacem et concordium habuit cum marito et parentibus dicte mulieris*».

⁴² ASCo, AN, 10, fasc. 14, ff. 139-140, 1457.XII.22. Cfr. *ivi*, ff. 23-25, 1457.II.8; *ivi*, ff. 41-43, 1457.V.5, per il ruolo dell'Appiani come vicario. Sull'Appiani e il Parravicini, v. CANOBBIO, «*Forenses obtinebunt canonicatus et nullam fatient residentiam*», 184-186, 220. Una tappa della precedente vicenda giudiziaria che coinvolse i due canonici è ASDCo, *Bonorum ecclesiasticorum*, I, f. 233r-v, 1455.XI.17. Cfr. VALLERANI, *Paci e processo*, 322-323.

⁴³ Cfr. BELLONI, *Francesco della Croce*, 112.

⁴⁴ LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 56-57; FOURNIER, *Les officialités au moyen âge*, 202-203; BELLONI, *Governare una diocesi*, 127; C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, 134-135.

agricoli. Ancora il giuramento della parte che aveva ottenuto il diritto al risarcimento delle spese processuali poteva sostituire la stima delle spese medesime⁴⁵.

Quella del giuramento era una fase dell'iter processuale che a volte catalizzava la contrapposizione, quando ad un giuramento della controparte si opponeva un altro giuramento, oppure quando uno dei contendenti contestava la decisione del vicario di richiedere il giuramento all'avversario, in modo da ottenere per sé tale opportunità⁴⁶. Più interessanti sono però i casi in cui uno dei litiganti sceglieva di rimettersi al giuramento della controparte al fine di decidere la causa: poteva essere l'attore ad attenersi al giuramento del convenuto o viceversa, il creditore a quello del debitore o viceversa, talora con un esito conforme all'aspettativa, talora difforme⁴⁷. Così pure nelle cause matrimoniali, a volte, si addiveniva alla sentenza grazie al giuramento dell'attore o del convenuto, cui la controparte si impegnava a «stare»⁴⁸. Con ogni probabilità, già in queste occasioni, la decisione di rimettersi al giuramento dell'avversario è in realtà una forma di accomodamento; tuttavia alcuni casi in particolare danno questa impressione, quando era il convenuto e non l'attore a giurare e a fornire una propria stima del risarcimento a cui era tenuto verso chi l'aveva trascinato in giudizio. Per fare un esempio, Maffeo *de Laserta de Campo* di Lezeno Superiore riconobbe di aver defraudato lo zio Lorenzo *de Laserta* nella divisione dei beni di famiglia, dichiarò la somma che riteneva di dovergli per compensazione e la sentenza accolse la sua proposta. Si tratta di una forma molto solenne ed eccezionale di composizione tra le parti: colui che era stato incolpato di aver sottratto beni mobili all'agnato riconosceva la verità dell'accusa, forniva una propria valutazione del danno inflitto e veniva condannato dal vicario in modo conforme alla sua dichiarazione giurata. Conferma la natura di accordo bilaterale di questa pratica il fatto che la sentenza venne insolitamente accolta dal consenso di entrambe le parti e non, come di consueto, dal consenso dell'una e dal dissenso dell'altra, pronta a dichiarare, subito dopo la condanna o il mancato accoglimento dell'istanza, il proprio ricorso in appello⁴⁹.

Accanto a quelle giurate c'erano altre forme di accomodamento e altri modi per addivenire ad una sentenza che i litiganti potessero accogliere consensualmente. Giovanni detto *Rusconus* riconobbe durante il processo di aver percosso un chierico con pugni e bastonate, e accettò di attenersi alla «ordinatio et declaratio» del vicario; il prete domandò un risarcimento di 6 lire terzole e il giudice «attenta propria confessione» condannò l'aggressore al pagamento della cifra richiesta dalla controparte⁵⁰.

Fondamentale era poi la funzione di composizione assunta dal processo ecclesiastico nei frequenti conflitti sorti a causa di prestiti di denaro e di vendite di tessuti o altre merci effettuate prevedendo un differimento del pagamento. Si trattava infatti di un'importante azione intesa ad allentare le tensioni che pervadevano un denso reticolo di rapporti, tanto in una città dalla vivace attività

⁴⁵ ASCo, AN, 70, ff. 427v-428r, 1469.II.4.

⁴⁶ ASCo, AN, 70, f. 77r, 1464.I.7; ivi, f. 98r, 1464.X.20.

⁴⁷ ASCo, AN, 70, f. 99r-v, 1464.X.24; ivi, f. 104v, 1464.XII.4; ivi, f. 171v, 1465.IV.4; ivi, f. 335r, 1466.XII.9; ASCo, 17, AN, f. 242v, 1474.VII.30; ivi, f. 243r, 1474.VIII.2; ASCo, AN, 106, f. 20v, 1486.IV.16; ivi, f. 117r, 1495.III.14. Cfr. S. CERUTTI, *Giustizia e località a Torino in età moderna: una ricerca in corso*, «Quaderni storici», XXX (1995), 469.

⁴⁸ S. MONTI, «Matrimoni clandestini» nella diocesi di Como in epoca pretridentina, «Archivio storico della diocesi di Como», 9 (1998), 198-199.

⁴⁹ ASDCo, VP, 10, sez. 2, f. 6r, 1500.VII.7: «coram [...] domino vicario comparuit dictus Laurentius et obtulit et offert se stare iuramento suprascripti Maffei, videlicet si dictus Maffeus eum Laurentium defraudavit in eorum divixionibus inter eos factis tam in rebus immobilibus quam mobilibus et in utensilibus domus et in creditis inter eos communibus ante divixionem suprascriptam, presente suprascripto Maffeo consentiente et cetera. Qui dominus vicarius detullit iuramentum suprascripto Maffeo de petitis per suprascriptum Laurentium; qui Maffeus iuravit et iurat ad sancta Dei Evangelia manibus tactis scripturis in manibus prefati domini vicarii quod ipse Maffeus, suo scire, nec credere, non fraudavit, nec ipse nec uxor sua, suprascriptum Laurentium [Maffeam nel testo] nixi in certis bonis mobilibus [bobilibus nel testo], que, suo sacramento, non possunt valere nixi circha libras sedecim tertiorum et non plus. Qui dominus vicarius, de consensu ambarum partium, condemnavit et condemnat dictum Maffeam teneri sollevare dictum Laurentium de libri XVI tertiorum de credito quod habet dominus Thomas de Lucino erga dictum Laurentium de quadam obligatio alias facta per suprascriptum Maffeam pro se et nomine suprascripti Laurentii super parte tangente suprascripto Laurentio erga dictum dominum Thomaxium causa suprascripte obligationis et cetera; presente suprascripto Maffeo consentiente et cetera et item presente suprascripto Laurentio etiam consentiente».

⁵⁰ ASCo, AN, 70, f. 158v, 1465.I.26; ivi, f. 159v, 1465.I.31.

mercantile come Como, quanto nel suo contado. Spesso il debitore, dopo la *citatio ad instantiam* del creditore, si presentava al cospetto del vicario vescovile e ammetteva di dovere alla controparte la somma di denaro pretesa; contemporaneamente dichiarava, talvolta sotto giuramento, di trovarsi in una condizione di indigenza che gli impediva al momento di restituirla, ferma restando la sua piena disponibilità alla soddisfazione. Il vicario accoglieva la dichiarazione, assolveva eventualmente il convenuto dalla scomunica con cui l'aveva in precedenza colpito, e indicava egli stesso, talvolta riproponendo la minaccia della scomunica, la data entro la quale doveva avvenire l'estinzione del debito. A tale decisione assisteva anche il creditore, che prestava il proprio consenso, confermando il carattere mediatorio dell'intervento del giudice ecclesiastico⁵¹.

Il ruolo della pace, del giuramento e del compromesso consente infine di estendere anche all'ambito della giustizia ecclesiastica, la riconsiderazione - operata dagli studiosi della giustizia laica - dell'ampio spazio di iniziativa che le parti avevano anche nel procedimento inquisitorio. Esso, nella tradizionale prospettiva evoluzionistica, avrebbe espropriato i contendenti della capacità di orientare e condizionare l'iter processuale loro riconosciuta nel procedimento accusatorio, per consegnare al giudice ogni responsabilità. Avveniva invece che alla sentenza in un processo avviato dall'iniziativa del vicario si arrivasse per la volontà di una delle parti di rimettersi al giuramento dell'altra; che un procedimento *ex officio* fosse interrotto da un documento di pace o che un altro, *tam ex officio quam ad petitionem*, venisse sospeso dal vicario a seguito del compromesso stipulato dalle parti⁵².

3. Il vicario vescovile giudice della giustizia negoziata

Una ricca interazione tra la giustizia ecclesiastica e le pratiche di soluzione negoziata dei conflitti si realizzava dunque in primo luogo nell'influenza di tali meccanismi sul processo condotto presso il tribunale diocesano. Un altro piano di incontro era quello della competenza stessa del vicario vescovile, che era spesso chiamato a prendere decisioni di ratifica o di annullamento delle sentenze arbitrali, la più diffusa pratica di composizione infragiudiziaria dei contenziosi.

Sotto la competenza *ratione materie* del vicario vescovile ricadeva infatti l'infrazione del giuramento. Ora, non solo nelle fedeltà e nelle negoziazioni che davano coesione alla società politica tardo-medievale, ma pure per l'«uomo comune» il giuramento aveva un significato centrale, come «fondamento ultimo della validità degli atti della vita quotidiana»⁵³: straordinariamente diffuso, suggellava una vastissima gamma di operazioni economiche e di relazioni sociali (accordi, rapporti di proprietà, di lavoro, di credito). Molti patti e transazioni, infatti, si concludevano con il giuramento prestato sui Vangeli: il prestito di denaro (*l'obligatio*), l'affidamento del bestiame ad un allevatore, la rinuncia al possesso o alla proprietà, la locazione, la vendita. È difficile dire quale significato esso rivestisse per i contraenti, anche quando veniva ridotto ad un'affrettata formula notarile; resta il fatto, però, che la frequenza con cui era prestato e

⁵¹ Ad es. ASCo, AN, 70, f. 285v, 1466.IV.17; ivi, f. 531v, 1469.XII.12; ASDCo, VP, 60, f. 50v, 1494.XI.22. Cfr. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 249-250; BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, 93. Ritengo si sia così individuato un ruolo del foro vescovile nel campo delle obbligazioni diverso da quello delineato da FEBVRE, *Studi su Riforma e Rinascimento*, 205-231: esso non assicurava «una giustizia agli ordini dell'iniqua ricchezza» (ivi, 229), ma un intervento conciliativo, volto a regolare rapporti, come quelli creditizi, potenzialmente laceranti, sollecitato da coloro che in tali rapporti erano in vario modo coinvolti.

⁵² ASCo, AN, 70, f. 99r-v, 1464.X.24; ivi, f. 509r, 1469.XI.14; *supra*, n. 41. Cfr. M. VALLERANI, *Conflitti e modelli procedurali*, 279-281, 286-288; ID., *Il sistema giudiziario*, 123-125; M. SBRICCOLI, «Vidi communiter observari». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, «Quaderni fiorentini», XXVII (1998), 252 e sgg.; ID., *Penale negoziato e penale egemonico. Due idee di giustizia tra medioevo ed età moderna*, relazione presentata al Convegno *L'Italia alla fine del Medioevo. I caratteri originali nel quadro europeo*, San Miniato (28 settembre - 1 ottobre 2000); R. AGO - S. CERUTTI, *Premessa*, «Quaderni storici», XXXIV (1999), 308-309; VALLERANI, *Paci e processo. Più tradizionale il panorama tracciato da E. DEZZA, Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989, 3-53.

⁵³ P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992, 162.

la competenza specifica del tribunale vescovile schiudevano alle corti ecclesiastiche un'ampissima possibilità d'intervento giurisdizionale⁵⁴.

Ciò che tuttavia più interessa rilevare in questa sede è il fatto che anche le pratiche della composizione informale dei conflitti prevedevano il giuramento: tale suggello era infatti apposto nelle *paces* e nei più frequenti arbitrati. Le parti, nel momento in cui eleggevano i mediatori che incaricavano di decidere del contenzioso (*compromissum*), si impegnavano sotto giuramento ad onorarne le disposizioni (*arbitramenta*). Quest'uso assegnò al vicario vescovile un fondamentale ruolo, per così dire, di giudice della giustizia negoziata. Al giudice ecclesiastico si rivolgeva infatti tanto chi avesse voluto ottenere di essere liberato dal vincolo del giuramento prestato nel *compromissum* allo scopo di agire contro i contenuti dell'arbitrato (*habilitatio iuramenti*), quanto chi, all'opposto, con l'obiettivo che la renitente controparte si attenesse alla sentenza dei mediatori, muoveva contro di essa l'accusa di aver trasgredito il proprio impegno giurato⁵⁵.

Nel primo caso chi si riteneva danneggiato (*enormiter lexis*) da un arbitrato a suo dire ingiusto si rivolgeva al vicario per essere sciolto dall'obbligo giurato di rispettarlo (secondo la stessa pratica che seguiva chi intendesse annullare una qualsiasi transazione solennizzata dal *sacramentum*): chierici e laici avanzavano regolarmente queste istanze, affermando di essere stati ingannati dalla furbia altrui o di aver agito in modo sventato a causa dell'età minore, dell'ingenuità femminile o della semplicità montanara. Era il primo passo per portare di fronte ad altro giudice la vertenza già sottoposta alla mediazione arbitrale. Solo eccezionalmente il vicario emetteva una vera e propria sentenza di remissione del giuramento; di solito, invece, quando liberava il postulante dal vincolo contratto, non agiva in qualità di giudice in senso proprio: non è mai detto, in queste circostanze, «pro tribunali sedens», la formula che distingueva, tra le molte mansioni di governo ecclesiastico che svolgeva, quelle che egli compiva in quanto giudice. Inoltre era spesso una corte di giustizia diversa da quella ecclesiastica il luogo in cui la validità o meno della sentenza arbitrale - venuto meno l'obbligo del rispetto - era o sarebbe divenuta oggetto di un contenzioso⁵⁶. Ciononostante la decisione del vicario interagiva in modo assai significativo con le pratiche del confronto processuale. Due influenti aristocratici valtellinesi, Antonio Beccaria e Giovanni Brandano Quadrio, furono in causa di fronte ai Maestri delle entrate straordinarie, una delle magistrature centrali dello stato di Milano, per il possesso di alcuni alpeggi; essi portarono in giudizio un precedente arbitrato, il cui contenuto era difeso dal Beccaria e oppugnato dal Quadrio. Ora, sul processo pendeva come una minaccia per il Beccaria la possibilità che nel frattempo il vescovo di Como o il suo vicario accordassero l'*habilitatio iuramenti* al Quadrio: il riconoscimento della *lexio* subita da quest'ultimo e il conseguente scioglimento dal giuramento prestato nel compromesso avrebbero dato un contributo decisivo all'invalidazione dell'arbitrato, condizionando così lo stesso processo condotto dai magistrati statali⁵⁷.

Per contro, la frequenza delle cause per spergiuro mostra come impugnare un arbitrato o trascurare di osservarlo senza un preventivo scioglimento dal vincolo del giuramento esponesse al rischio effettivo di incorrere in tale grave accusa. Questi processi - in cui il vicario, a differenza di quanto avveniva nell'*habilitatio iuramenti*, agiva come giudice ordinario - consentivano

⁵⁴ Ad es. ASCo, AN, 10, fasc. 10, ff. 121-123, 1450.VI.22; ivi, f. 63, 1451.IX.15; ivi, f. 96, 1451.X.25; ASCo, AN, 10, fasc. 13, ff. 10-11, 1456.I.3; ASCo, AN, 10, fasc. 14, ff. 7-8, 1457.I.8; ivi, ff. 96-98, 1457.VI.21; ivi, ff. 126-127, 1457.X.15. Cfr. FOURNIER, *Les officialités au moyen âge*, 86-87; LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 116; OWEN, *Ecclesiastical Jurisdiction*, 219; E. VODOLA, *Excommunication in the Middle Ages*, Berkeley - Los Angeles - London 1986, 38; J.-F. POUDRET, *Un concordat entre Amédée VIII et le clergé de Savoie*, in B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI (a cura di), *Amédée VIII - Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*, Colloque international (Ripaille - Lausanne, 23-26 octobre 1990), Lausanne 1992, 162; PRODI, *Il sacramento del potere*, 161 e sgg.; BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, 93.

⁵⁵ Cfr. BELLONI, *Governare una diocesi*, 124; EAD., *Francesco della Croce*, 125.

⁵⁶ ASDCo, *Collationes beneficiorum*, II, f. 333, 1463.V.4; ASCo, AN, 70, f. 356r-v, 1469.I.19; ivi, ff. 376r-377r, 1469.VI.7; ASCo, AN, 74, f. 173r-v, 1469.VI.7; ivi, f. 262r, 1471.I.28; ivi, f. 298r-v, 1471.IX.4; ivi, f. 310r-v, 1471.X.30; ivi, f. 324r-v, 1472.II.1; ivi, f. 325r-v, 1472.II.7; ivi, f. 650r, 1475.XII.22; ASDCo, VP, 13, 1475.VI.10; ivi, 1475.VIII.12; ASCo, AN, 106, ff. 21v-22r, 1486.IV.11; ivi, f. 141r, 1495.VI.13; ivi, f. 1870v, 1497.I.9; ivi, ff. 165v-166r, 1498.V.12; ivi, f. 654r-v, 1507.V.21; ASDCo, VP, 14, s.d. etc.

⁵⁷ ASMì, *Famiglie*, 150, *Quadrio*, 1470.XI.17.

all'accusatore, se le sue ragioni venivano accolte, di conseguire un ulteriore riconoscimento dei contenuti dell'arbitrato e una sentenza che imponeva alla controparte renitente di rispettarlo.

Dunque, dopo una mediazione arbitrale che non avesse accordato le parti, entrambi i contendenti avevano l'opportunità di rivolgersi al vicario vescovile, per ottenere di essere sollevati dall'impegno del rispetto o al contrario proprio per conseguirne l'esecuzione. Th. Kuehn ha messo in evidenza quanto la pratica, pure comune, di sottoporre l'arbitrato ad un ulteriore giudizio, fosse tuttavia problematica e controversa. Gli statuti di Firenze e i pareri dei giuristi non escludevano la possibilità di annullare un lodo; eppure, il diritto di appellarsi contro una sentenza arbitrale restava circoscritto da limiti e condizioni⁵⁸. Anche a Como le clausole del *compromissum* escludevano la legittimità del ricorso contro gli *arbitramenta*: le parti si impegnavano a rispettarli e a non contestarli (cioè a non dirli «iniqua, nec iniusta nec nulla») e a non compiere azioni formali che li invalidassero (cioè a non impetrare «rescripta aut litteras» contro di essi)⁵⁹. Gli statuti cittadini ribadivano che, una volta che le parti avessero rinunciato con quelle clausole alla possibilità di far annullare l'arbitrato e di sottoporlo a diversi «boni viri», il lodo doveva essere senz'altro eseguito⁶⁰. Eppure la contestazione del lodo era in realtà frequente e percorreva spesso la strada del ricorso al vicario: l'udienza episcopale divenne così un luogo dove, talvolta con argomentazioni assai sofisticate, si soppesavano le ragioni della validità o nullità degli arbitrati, e fu così impegnata in una delicata opera di vaglio e sanzione dei metodi di risoluzione infragiudiziaria dei conflitti, di mediazione nelle complesse schermaglie sui fondamenti di legittimità della giustizia negoziata.

In primo luogo, coloro che richiedevano l'*habilitatio iuramenti* accusavano i mediatori di aver deciso *inique*, ricorrendo pertanto a quella fattispecie del lodo «iniquum» che secondo i giuristi consentiva l'appello contro l'arbitrato. Nei veri e propri processi che riguardano gli arbitrati echeggiano altre ragioni contemplate dai giuristi: si discuteva se il mediatore avesse emesso il lodo esorbitando dai limiti fissati dal compromesso, ovvero riguardo a fatti non rimessi alla sua decisione, e ancora se l'arbitrato fosse giunto entro la scadenza prevista nel compromesso o meno⁶¹.

Nel contenzioso tra alcuni esponenti della famiglia valtellinese dei Quadrio e la comunità di Grosio, vale a dire tra i detentori di un diritto di decima e gli uomini che avevano cessato di versare quanto dovuto, il processo ecclesiastico fu preceduto da un tentativo di composizione. I procuratori delle parti presso il tribunale episcopale incentrarono gran parte delle loro argomentazioni sull'arbitrato antecedente e la causa venne infatti definita, dal rappresentante dei Quadrio, «causa decimalis et ex causa arbitramentorum»⁶². La famiglia nobile sottopose dunque alla decisione del giudice ecclesiastico non solo il proprio diritto di esigere la decima (che ricadeva comunque sotto la competenza del tribunale diocesano), ma anche il mancato rispetto dell'impegno giurato assunto nel compromesso dalla controparte. Quest'ultimo divenne anzi l'elemento centrale: il *preceptum* episcopale con cui si aprì il procedimento riguardava soprattutto il lodo non onorato; nel momento in cui i Quadrio produssero la documentazione a sostegno della propria posizione, ben tre dei quattro atti allegati riguardavano quel tentativo di mediazione; le «exceptiones et oppositiones» del procuratore dei grosini a loro volta si concentrarono tutte sulle ragioni di invalidità dell'arbitrato; infine la sentenza consistette nell'assoluzione della comunità da quanto prescritto dal lodo⁶³. L'articolato dibattito fu ripreso nella causa d'appello, dove furono

⁵⁸ KUEHN, *Law, Family, and Women*, 63-67, 69. Cfr. MARTONE, *Arbiter-arbitrator*, 5-60, 181-192; STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi*, 146; A. GAMBERINI, *La forza della Comunità. Statuti e decreti a Reggio in età viscontea*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Atti del Convegno (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), in corso di stampa, § 4.

⁵⁹ Ad es. ASCo, AN, 19/21, ff. 532r-533r, 1466.VII.4.

⁶⁰ *Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum*, a cura di G. Manganelli, II, Como 1945, 241, 253.

⁶¹ ASCo, AN, 70, f. 96r, 1464.IX.10; ASCo, AN, 182, ff. 135r-138r, 1503.VIII.18; ivi, ff. 143r-144v, 1503.VIII.26. Cfr. KUEHN, *Law, Family, and Women*, 63, 65.

⁶² ASCG, SAR, 41.2, 1487.IX.20.

⁶³ In particolare ASCG, SAR, 41.2, 1487.IV.23; ivi, 1487.VIII.23; ivi, 1487.IX.1; ivi, 1487.IX.25; ivi, 1487.IX.28; ivi, s.d. [1489].

prodotti ancora gli stessi documenti di compromesso e arbitrato⁶⁴, la cui validità veniva ora fondata sulla pur temporanea esecuzione della sentenza dei mediatori. Da parte di Grosio si era già sostenuto infatti che la comunità non aveva mai osservato quanto in essa disposto «pro eo quod arbitramenta erant nula» e, trascorsi vent'anni senza che mai avessero avuto vigore, erano comunque «extincta et anichilata»⁶⁵; per contro il procuratore dei Quadrio affermò che invece nel 1466, l'anno in cui il lodo era stato pronunciato, e in seguito per uno o due anni, gli uomini ne avevano rispettato i contenuti, come risultava per *publica vox et fama* e come avrebbero potuto confermare i testimoni⁶⁶.

4. La giustizia ecclesiastica nella società cittadina e rurale: strategie del conflitto e controllo comunitario dei comportamenti

Nessuna discontinuità si frapponeva non solo tra processo ecclesiastico e pratiche di risoluzione infragiudiziaria delle dispute, ma nemmeno tra lo stesso processo e le strategie di conduzione dei conflitti elaborate dalle parti: il tribunale episcopale appare infatti pienamente assimilato dall'iniziativa di queste ultime. Già Lucien Febvre ha ancorato il successo del foro arcidiocesano di Besançon alle opportunità che questo metteva a disposizione di uno spregiudicato gruppo di cittadini e borghigiani arricchiti dal prestito ad usura e indotti a rivolgersi al giudice vescovile dalle garanzie che offriva loro il temuto strumento della scomunica comminata al debitore insolvente. Per l'Italia Roberto Bizzocchi ha rilevato un aspetto importante, cioè che il tribunale episcopale, «tribunale aristocratico e cittadino», veniva a favorire soprattutto quei ceti che con la curia avevano una più stretta confidenza, e quindi le famiglie dell'aristocrazia urbana⁶⁷.

Effettivamente erano le strutture stesse della giustizia ecclesiastica nell'Italia centro-settentrionale a selezionare questo ristretto numero di privilegiati che potevano approfittare agevolmente delle opportunità che essa rendeva disponibili. La comparazione con la situazione francese e inglese consente infatti di considerare come le diverse organizzazioni di tale giustizia offrissero diverse e specifiche condizioni per i contendenti. In Inghilterra e in Francia essa consisteva in una pluralità di istanze a diversi livelli: vi era la corte del vescovo, ma vi erano anche, all'interno della diocesi, le corti di uno o più arcidiaconati e quelle dei diaconati rurali, cui si aggiungevano le competenze degli enti esenti (monasteri, capitoli). In alcune diocesi l'attività del tribunale vescovile era ulteriormente ripartita tra il giudice che sedeva presso il capoluogo diocesano e commissari (in Inghilterra) o ufficiali foranei (in Francia) responsabili per determinati centri e aree dell'episcopato. La divisione delle competenze tra queste diverse istanze di giudizio avveniva, tra incertezze e conflitti, secondo criteri sia territoriali che gerarchici, peraltro molto vari da diocesi a diocesi. Soprattutto la recente ricerca anglofona ha mostrato come le corti rurali fossero largamente permeabili dalla vicina società di villaggio, cioè dai conflitti, dalle inimicizie, dalle maldicenze che la dividevano⁶⁸. Nell'Italia centro-settentrionale, è noto, i centri urbani esprimevano una più efficace capacità politica di organizzare il territorio rurale, che gravitava più strettamente attorno alla città e ne dipendeva più nettamente anche da un punto di vista economico. Questa medesima centralità urbana si rifletteva pure nell'organizzazione della giustizia ecclesiastica: nei casi meglio conosciuti non risultano attive, nel tardo medioevo, corti ecclesiastiche rurali; inoltre a Como anche i maggiori monasteri e gli altri enti ecclesiastici della diocesi non costituivano centri giurisdizionali autonomi, ed erano soggetti, per tutte le cause in cui fossero coinvolti, alla competenza del vicario generale. Dunque l'intero territorio diocesano

⁶⁴ ASCG, SAR, 41.2, 1489.I.10.

⁶⁵ Rispettivamente ASCG, SAR, 41.2, s.d. [1489]; ivi, 1487.IX.25.

⁶⁶ ASCG, SAR, 41.2, 1489.I.19 (gli elementi della data non concordano).

⁶⁷ FEBVRE, *Studi su Riforma e Rinascimento*, 224-229; R. BIZZOCCHI, *Chiesa, religione, Stato agli inizi dell'età moderna*, in CHITTOLINI - MOLHO - SCHIERA (a cura di), *Origini dello Stato*, 502 (da cui è tratta la frase citata).

⁶⁸ OWEN, *Ecclesiastical Jurisdiction*, 202-205; HOULBROOKE, *Church Courts and the People*, 7, 27, 30-35; INGRAM, *Church Courts*, 35-41; BRUNDAGE, *The Bar of the Ely Consistory Court*; POOS, *Sex, Lies, and the Church Courts*; Ph. R. SCHOFIELD, *Peasants and the Manor Court: Gossip and Litigation in a Suffolk Village at the Close of the Thirteenth Century*, «Past and Present», 159 (1998), 29-37 (Inghilterra); LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 25-31, 139-143; V. TABBAGH, *Croyances et comportements du clergé paroissial en France du Nord à la fin du Moyen Âge*, in B. GARNOT (a cura di), *Le clergé délinquant (XIII^e-XVIII^e siècle)*, Dijon 1995, 15 (Francia).

dipendeva, per le materie sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica, dal tribunale vescovile che aveva sede in città.

Ora, i patriziati delle città italiane intrattenevano con l'ambiente delle curie un rapporto molto stretto. I rampolli delle maggiori famiglie urbane compivano le loro carriere nelle istituzioni della chiesa locale, mentre altri loro membri erano legati agli ecclesiastici cittadini da vincoli di vario tipo, come testimoniano le locazioni di terre o decime di proprietà delle chiese, i prestiti di denaro, le procure. Notevole, almeno a Como, era poi l'assiduità con cui alcuni esponenti di spicco della società laica si recavano personalmente al palazzo vescovile, frequentando la cerchia di ecclesiastici e notai che vi operava⁶⁹. Era conseguente che essi godessero pure di un accesso privilegiato alla giustizia che lì si amministrava.

Non stupisce che Francesco Riva, cittadino comasco molto in vista, ma soprattutto cancelliere della curia vescovile, sia quando locava case ed altri beni in città o nel territorio, sia quando commerciava in vino, imponesse a coloro con cui stipulava il contratto di sottoporsi alla giurisdizione del tribunale diocesano⁷⁰. Più interessante è rilevare come altri nobili cittadini, vicini alla curia in virtù di rapporti non istituzionali, ma informali e personali, facessero affidamento alla tutela che poteva offrire loro la giustizia del vescovo. Negli anni 1493-1494 Francesco Muggiasca, cittadino comasco residente a Bellinzona, fu impegnato in almeno quattro cause tutte davanti al tribunale vescovile, certo in quanto foro competente nelle questioni di decima che costituivano il motivo del contendere con almeno alcune delle controparti, ma anche approfittando della circostanza che la carica di vicario fosse ricoperta dal cugino Gian Andrea Muggiasca, come denunciava uno dei suoi avversari nel momento in cui ricusava il giudice⁷¹.

Ravazzino Rusca, membro del collegio dei giureconsulti di Como, era uomo di prestigio personale, esponente di una grande casata, giurista, e fu spesso incaricato di comporre vertenze come arbitro o commissario⁷². In particolare nel mondo ecclesiastico fu un punto di riferimento di rilievo: in curia vescovile fu non di rado presente come testimone agli atti che lì si rogavano⁷³; inoltre, insieme ad altri giuristi, ad ecclesiastici o a uomini localmente influenti, fu chiamato dalle parti a comporre le vertenze tra chierici che si contendevano gli stessi benefici, tra comunità che chiedevano l'erezione in parrocchia della loro chiesa e l'arciprete della pieve da cui dipendevano, tra laici che si disputavano i feudi della chiesa episcopale, e ancora cause di varia natura già giudicate dal tribunale vescovile⁷⁴. Questa confidenza con l'ambiente della curia lo indusse con ogni probabilità a ricorrere al suo tribunale per una questione apparentemente assai lontana dalla

⁶⁹ Per Como, v. E. CANOBBIO, «... quod rationes fabrice ecclesie cathedralis Cumarum recto ordine et modo transeant»: la fabbrica di S. Maria Maggiore nel Quattrocento, «Periodico della Società Storica Comense», LVII (1995), 33-48; EAD., «Forenses obtinebunt canonicatus et nullam fatient residentiam», 86-93; DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, 185-186. In generale, v. G. CHITTOLINI, *Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell'Italia centrosettentrionale del Quattrocento*, in ID. - G. MICCOLI (a cura di), *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Torino 1986 (Storia d'Italia. Annali 9), 181-186; R. BIZZOCCHI, *Chiesa e aristocrazia nella Firenze del Quattrocento*, «Archivio Storico Italiano», CXLII (1984), 191-282.

⁷⁰ ASCo, AN, 70, f. 137v, 1465.VII.27; ivi, ff. 141v-142r, 1465.VIII.23; ivi, f. 152r-v, 1465.XII.18; ivi, ff. 362v-363r, 1469.II.28; ivi, f. 368r, 1469.IV.18; ivi, f. 388r, 1469.X.25; ivi, f. 400r, 1469.XI.25.

⁷¹ ASCo, AN, 106, f. 1096v, 1493.IX.5; ivi, ff. 1107v-1108r, 1493.XII.12; ASDCo, VP, 60, ff. 9v-10r, 1494.III.13; ivi, f. 16v, 1494.V.22; ivi, ff. 24v-25r, 1494.VIII.14. In questo periodo il fratello di Francesco, Andrea, stipulò davanti al cugino vicario anche un contratto di obbligazione con un abitante in Valtellina, cui aveva prestato del denaro, e fu Gian Andrea a procedere alla *condemnatio* del creditore, di norma opera del giurisdicente laico, aggiungendo, in caso di mancato rispetto del contratto, la minaccia della scomunica (ivi, f. 48r-v, 1494.VIII.19). La stessa contiguità si esprimeva nella frequente presenza di Francesco e Andrea ad atti rilevanti compiuti dal vicario Gian Andrea (ASCo, AN, 106, ff. 1101r e 1103r, 1493.XI.5; ivi, f. 1112v, 1493.VIII.31; ivi, f. 1879r, 1497.VI.19). Per i rapporti tra Andrea e altri chierici della diocesi, v. ad es. ivi, f. 1882r, 1497.X.24, dove agisce come procuratore di Paolo *de Candianis*, canonico della cattedrale e delle chiese di S. Fedele di Como, di S. Stefano di Dongo, dei SS. Gervasio e Protasio di Sondrio.

⁷² ASMi, *Sforzesco*, 719, 1455.III.5; ivi, 1456.XI.20; ivi, 1457.I.24; ivi, 1459.VI.26 etc.

⁷³ Ad es. ASDCo, *Collationes benefitorum*, II, f. 763v, 1452.III.1; ASCo, AN, 10, fasc. 11, f. 72, 1452.VI.3; ASCo, AN, 10, fasc. 14, ff. 139-140, 1457.XII.22; ASDCo, VP, 17, 1458.V.24; ASCo, AN, 70, f. 137r, 1465.VII.22; ASCo, AN, 128, f. 114r, 1480.VII.18.

⁷⁴ ASDCo, VP, 9, 1452.II.12; ivi, 1452.VIII.29; ivi, 1453.V.16; ASCo, AN, 10, fasc. 11, ff. 48-49, 1452.V.20 (ivi, ff. 81-85, 1452.VI.7); ivi, ff. 59-60, 1452.VI.17; ASDCo, VP, 17, 1458.IV.21; ASCo, AN, 128, ff. 95r-96v, 1480.VIII.9.

competenza di una corte ecclesiastica. Nel 1447 Ravazzino e il padre Menapace avevano subito il saccheggio dei prodotti dei loro possedimenti terrieri in Valtellina, custoditi nella casa di Berbenno, da parte di una trentina di aderenti del signore locale Antonio Beccaria. Era un episodio del conflitto che in valle opponeva i guelfi (capeggiati dal Beccaria) e i ghibellini (cui aderivano i Rusca). Negli anni seguenti i Rusca, per ottenere il risarcimento cui ritenevano di avere diritto, si rivolsero direttamente al principe e al giudizio del capitano di Valtellina. Tuttavia, nello stato di Milano, come altrove nell'Italia centro-settentrionale, i cittadini si sottoposero sempre malvolentieri alla competenza degli ufficiali rurali e intesero ad ogni occasione affermare il loro privilegio di essere giudicati in città anche per le cause che li contrapponevano agli abitanti nel contado⁷⁵. Appare allora significativo che i Rusca avessero lamentato le interferenze del Beccaria nell'operato del magistrato valtellinese cui si erano rivolti, e, insoddisfatti dalle garanzie che offriva loro una corte comitatina esposta all'ascendente di un capo-fazione locale, avessero interpellato il vicario vescovile. Ottennero che il vescovo comminasse la scomunica contro i *raptores* del 1447 e incaricasse un canonico della chiesa di S. Pietro di Berbenno di raccogliere la *protestatio* degli accusati, che, di fronte all'ecclesiastico, ricostruirono l'accaduto e fornirono la loro versione dei fatti. Fu pertanto l'intenzione della nobile famiglia cittadina di portare davanti ad una corte urbana ed amica il contenzioso con i «villani» ed un potente signore rurale pronto a difendere i suoi seguaci, che condusse il foro vescovile a intervenire in un atto di guerra di fazione. Episodi di questo tipo non erano rari: anche i cittadini di Volterra, dopo il ridimensionamento della giurisdizione sul contado dell'ufficiale laico residente in città, presero a citare i contadini insolventi davanti al tribunale vescovile. Essi, come i Rusca, si trovavano ad optare non tanto tra un giudice laico e uno ecclesiastico, ma tra un giudice rurale e uno cittadino, preferendo ovviamente il secondo⁷⁶.

Se è vero che gli esponenti dell'aristocrazia contavano sul tribunale vescovile come su di un foro favorevole, ritengo che però sarebbe parziale ridurre l'interazione tra giurisdizione ecclesiastica e strategie del conflitto alla complicità e alla solidarietà di ceto tra vertici ecclesiastici e oligarchie cittadine. La contestualizzazione delle istanze che giungevano al tribunale diocesano mostra infatti un abituale ricorso ad esso anche da parte di persone pure di modeste condizioni residenti nelle comunità del contado, nonché degli stessi organismi comunali del territorio⁷⁷.

Accadeva infatti sovente che i vari focolai della conflittualità di villaggio - liti confinarie, furti nelle case, occupazione di beni terrieri - conducessero al ricorso al tribunale ecclesiastico. Inoltre, dai centri più periferici e dalle valli più lontane della diocesi, non meno che dalla città, venivano le richieste di *habilitatio iuramenti*, nonché le *instantie* che avviavano i processi matrimoniali. È allora necessario riflettere circa le condizioni che resero così familiare, anche nei centri rurali più lontani e tra uomini e donne dei ceti sociali più umili, riferirsi al tribunale diocesano. Se infatti si considera che tale organismo aveva una struttura centrale evanescente ed era privo di terminali di riferimento in periferia, risulta evidente che non erano certo le sue povere risorse a supportare, da sole, un'efficacia d'intervento tanto diramata e capillare. La condizione del suo funzionamento stava piuttosto nella risposta che le sue iniziative trovavano nella società cittadina e rurale, e nella capacità del tribunale stesso, a sua volta, di rispondere alle sollecitazioni che da essa provenivano.

⁷⁵ G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, 52, 75-76; J. E. LAW, «*Super differentiis agitatis Venetiis inter districtuales et civitatem*» - Venezia, Verona e il contado nel '400, «Archivio Veneto», CXVI (1981), 5-32; A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988, 28-29.

⁷⁶ Per i Rusca, v. ASMi, *Comuni*, 87, *Valtellina*, s.d.; ASSo, AN, 183, f. 240r, 1454.XII.28; M. DELLA MISERICORDIA, *Dividersi per governarsi: fazioni, famiglie aristocratiche e comuni in Valtellina in età viscontea (1335-1447)*, «Società e storia», XXII (1999), 743. Per Volterra, v. R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987, 289-290.

⁷⁷ M. DELLA MISERICORDIA, *La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del medioevo: tribunali ecclesiastici e resistenza comunitaria in Valtellina*, in M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna 2001 (in corso di stampa).

L'attività del giudice si incontrava in primo luogo con le istanze locali del controllo sociale, dei suoi meccanismi comunitari e dei suoi valori. Non meno importanti erano l'assorbimento tattico del tribunale episcopale nelle strategie che ispiravano il conflitto e la capacità delle sue sentenze di legittimare e dare certezza a rapporti fluidi, soprattutto in campo matrimoniale. Infatti il consenso, più o meno pragmatico e strumentale, che questo tipo di azione procurava al foro diocesano, era la premessa per una cooperazione dal basso che consentiva il suo stesso funzionamento⁷⁸. Pertanto, la logica di questa cooperazione e i canali che assicuravano la comunicazione tra la giustizia ecclesiastica e la società rurale (la scomunica, le testimonianze processuali, il monitorio), saranno di seguito considerati come le condizioni imprescindibili dell'intervento del vicario.

Il fenomeno di appropriazione statale delle responsabilità di controllo sociale, sottratto così alle organizzazioni comunitarie, che si verificò su scala europea dal tardo medioevo, è noto⁷⁹; oggi però si tende ad evidenziare anche la persistente interazione tra l'amministrazione della giustizia e i sistemi di vigilanza dal basso, formali e stabili oppure informali e spontanei, sui comportamenti. Il caso in questione consente proprio di mostrare come l'operatività di un tribunale - sebbene ecclesiastico e non laico - sia stata garantita pure dal contributo che venne dalle esigenze della sorveglianza vicinale e dal loro richiamo alle risorse sanzionatorie di un'autorità esterna.

È vero infatti che, seppure raramente, le autorità ecclesiastiche si servirono dei rettori delle chiese parrocchiali come informatori, ad esempio in merito alla condotta di quanti erano sottoposti alla loro cura o all'esistenza di impedimenti di consanguineità tali da invalidare nozze già contratte. Bisogna però considerare che tra il clero rurale e i fedeli c'era in genere un rapporto di stretta contiguità e che erano gli stessi vicini ad eleggere il parroco, tanto che non è possibile considerare quest'ultimo come un agente esterno alla comunità, al servizio dei progetti di controllo elaborati da un potere lontano, bensì piuttosto come un mediatore i cui costumi e i cui valori erano fortemente condizionati dal contesto culturale in cui operava⁸⁰. Nella sua stessa funzione di tramite tra l'autorità ecclesiastica e le pratiche e le norme della vita locale, egli poteva essere direttamente affiancato dagli uomini. A seguito degli editti generali rivolti dal vescovo Branda Castiglioni contro i *concupinari publici*, il rettore della chiesa di S. Martino di Moltrasio riferì in curia della condotta censurabile di un uomo sottoposto alla sua cura. Prima però di incaricare il rettore stesso della scomunica, il vicario vescovile si affidò alla conferma giurata, da parte di due vicini del comune di Moltrasio, della veridicità di quanto il prete aveva riferito. Anche un editto generale emanato dal vescovo (che, peraltro, riuscì probabilmente a suscitare quest'unica reazione), non poté dunque realizzare il proprio obiettivo eludendo il filtro della riprovazione suscitata localmente dal medesimo comportamento che esso colpiva⁸¹.

⁷⁸ Per altri corti ecclesiastiche, cfr. HOULBROOKE, *Church Courts and the People*, 47, 53, 263, 272; LEE PARKER - POOS, *A Consistory Court*, 655; INGRAM, *Church Courts*, 11, 29-34, 323-329, 367, 370-371. Cfr. in generale B. LENMAN - G. PARKER, *The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe*, in V. A. C. GATRELL - B. LENMAN - G. PARKER (a cura di), *Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500*, London 1980, 28 e sgg.; T. DEAN - K. J. P. LOWE, *Writing the history of crime in the Italian Renaissance*, in DEAN - LOWE (a cura di), *Crime, Society and the Law*, 9; VALLERANI, *I processi accusatori*, 748; SCHWERHOFF, *La storia della criminalità*, 583, 586-587, 608-609.

⁷⁹ DEAN, *Criminal justice*, 30 e sgg., 39; A. ZORZI, *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l'époque communale: éléments et problèmes*, «Annales. ESC», 45 (1990), 1169-1188; ID., *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450. Tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Tredicesimo Convegno di studi (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, 427-443; ID., *The judicial system*, 40-51; X. ROUSSEAU, *Entre accommodement local et contrôle étatique. Pratique judiciaires et non-judiciaires dans le règlement des conflits en Europe médiévale et moderne*, in B. GARNOT (a cura di), *L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, Actes du colloque de Dijon (5-6 octobre 1995), Dijon 1996, 99-106.

⁸⁰ L. ALLEGRA, *Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura*, in C. VIVANTI (a cura di), *Intellettuali e potere politico*, Torino 1981 (Storia d'Italia. Annali, 4), 915-918. Per Como, v. E. CANOBBIO, *Preti di montagna nell'alta Lombardia del Quattrocento (Como 1444-1445)*, in *Preti nel medioevo*, Padova 1997 (Quaderni di storia religiosa, 4), 221-255.

⁸¹ ASCo, AN, 70, ff. 494v-495r, 1469.VII.14. V. anche ASCo, AN, 72, ff. 677v-678r, 1490.VIII.19.

A sollecitare l'iniziativa del tribunale diocesano, oltre all'interazione tra biasimo comunitario e intervento dell'autorità, poteva essere, in modo più scopertamente tattico, una valutazione circa gli argomenti che si avevano dalla propria parte e la speranza di trovarvi un giudice più sensibile di altri. Ad esempio, un debitore di umile condizione di Cedrasco, piccolo centro della Valtellina centrale, aveva ricevuto in prestito del denaro dal potente Francesco Alberti di Bormio, ma aveva mancato di restituirlo entro i termini pattuiti. Dopo che il creditore aveva ottenuto dal capitano di Valtellina che si procedesse contro il debitore insolvente, quest'ultimo si rivolse al vicario vescovile, denunciando la natura feneratizia del contratto stipulato: il contadino sperava evidentemente di trovare presso il tribunale episcopale, dove si condannava il prestito usurario annullando i contratti che, sotto la parvenza della vendita e del livello, celavano operazioni creditizie, un giudice più favorevole di quello laico⁸².

Inoltre il foro ecclesiastico, come quello laico, era al centro dei meccanismi di definizione e chiarificazione dei diritti e delle relazioni interpersonali: è stato mostrato come si potesse ricorrere al processo - laico o ecclesiastico - per conseguire la certificazione di scritture private o di accordi verbali, quindi la legittimazione di transazioni e patti non definiti formalmente davanti ad un notaio e divenuti poi oggetto di contestazione⁸³. Altrettanto vitale era la sanzione di quei legami, come in primo luogo il matrimonio, la cui definizione poteva essere controversa, soprattutto quando si trattava di matrimoni clandestini o *per verba de futuro carnali copula subsecuta*. La semplice reciproca promessa seguita appunto dalla *copula carnalis* o addirittura la dichiarazione solennizzata da gesti codificati (ad esempio bere vino insieme) significava contrarre matrimonio. Si trattava evidentemente di definizioni labili, anche perché spesso sottratte a quella forma di controllo e convalidazione comunitaria costituita dalla presenza di testimoni: non solo era possibile negare che certi impegni fossero mai stati assunti e certi atti compiuti; pure il significato stesso di parole e gesti era dibattuto e oggetto di interpretazioni divergenti. La risoluzione di queste ambiguità e la contrattazione del senso attribuito a formule ed atti passavano per il tribunale ecclesiastico, cui ricorreva chi esigeva dal preteso coniuge una condotta conseguente agli impegni assunti, o al contrario chi intendeva porre fine a rivendicazioni ritenute infondate⁸⁴.

Lo scambio tra processo ecclesiastico e controllo sociale esercitato dalle comunità era garantito da una pluralità di strumenti. Nelle corti inglesi ricopriva una particolare importanza la *compurgatio* o *purgatio*: era una pratica che prevedeva che, in assenza di prove decisive, l'accusato potesse essere scagionato giurando di essere innocente, purché fosse in grado di produrre dei *compurgatores*, uomini scelti tra i suoi vicini disposti a garantire, anch'essi sotto giuramento, della sua sincerità. Si trattava di un meccanismo che, significativamente utilizzato soprattutto in procedimenti avviati sulla base della voce pubblica circa il reato commesso, interagiva con fattori quali il prestigio locale, l'integrazione sociale di chi era sottoposto al processo, la forza delle reti di solidarietà su cui questi poteva contare. Tale pratica, infatti, non solo affidava la decisione della colpevolezza o meno dell'inquisito alla sua capacità di mobilitare amici che garantissero per lui, ma, per converso, sollecitava chi fosse a conoscenza di fatti che invece dimostravano la sua

⁸² ASCo, AN, 19/21, ff. 870r-871r, 1477.I.24. Cfr. ASCo, AN, 129, ff. 237r-240r, 1492.VI.26. Cfr. R. C. TREXLER, *Synodal Law in Florence and Fiesole, 1306-1518*, Roma 1971, 146.

⁸³ LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 125, 221 e sgg.; R. AGO, *Una giustizia personalizzata. I tribunali civili di Roma nel XVII secolo*, «Quaderni storici», XXXIV (1999), 401-405.

⁸⁴ Per Como l'argomento è già stato trattato: MONTI, «Matrimoni clandestini». Cfr. almeno LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 165-179; L. STONE, *Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra tra Cinque e Ottocento*, Torino 1983 [tr. it. di *The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800*, London 1977], 34-41; J. R. GILLIS, *Coniugal Settlements: Resort to Clandestine and Common Law Marriage in England and Wales, 1650-1850*, in BOSSY (a cura di), *Disputes and Settlements*, 261-286; INGRAM, *Church Courts*, 132 e sgg., 190 e sgg.; G. BRUCKER, *Giovanni e Lusanna. Amore e matrimonio nella Firenze del Rinascimento*, Bologna 1988 [tr. it. di *Giovanni and Lusanna. Love and Marriage in Renaissance Florence*, Berkeley 1986]; J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989 [tr. it. di *Le mariage en Occident*, s. l. 1987], 173-177; D. LOMBARDI, *Intervention by church and state in marriage disputes in sixteenth- and seventeenth-century Florence*, in DEAN - LOWE (a cura di), *Crime, Society and the Law*, 149 e sgg.; L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI, con la collaborazione di C. Penuti (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, 901-927. Il panorama è stato aggiornato da SEIDEL MENCHI - QUAGLIONI (a cura di), *Coniugi nemici*.

colpevolezza a presentare in giudizio le proprie «reclamationes», e incoraggiava così un coinvolgimento diretto della parte lesa. Quando poi l'accusato era ammesso alla *compurgatio* con l'assenso di quest'ultima, tale pratica rivela tutto il suo significato di mediazione processuale dei conflitti. L'atto finale, quello appunto del giuramento collettivo, era a sua volta una cerimonia pubblica, che spesso si teneva presso la chiesa del villaggio di residenza, sanzione solenne e rituale di fronte alla comunità della restaurazione della credibilità e della buona fama incrinata⁸⁵.

Mentre in Inghilterra il successo della *compurgatio* si prolungò nell'età moderna, in Francia e in Italia vi si ricorreva, nel tardo medioevo, molto raramente: a Como ne è emersa finora una sola attestazione. Nel 1483 il vicario generale avviò un procedimento contro un prete *ad instantiam* di alcuni valtelinesi che lo avevano accusato di omicidio. Tuttavia, dopo l'emissione delle *littere citatorie*, nessuno era comparso in giudizio come «contradictor»: pertanto il chierico - scriveva il vicario al principe - «purgavit coram me inocentiam suam per testes superinde receptos»⁸⁶. Un'altra cerimonia di *compurgatio* si tenne nel 1456 nella chiesa di S. Lorenzo di Chiavenna: mobilitò le figure più in vista della valle (chierici, tra cui l'arciprete e un canonico della chiesa plebana, i consoli di alcune comunità, esponenti dei patriziati borghigiani di Chiavenna e Piuro), che corroborarono la dichiarazione giurata resa da Baldassarre Pestalozzi di Chiavenna, confermando l'infondatezza delle accuse di stregoneria ed eresia che da anni circolavano sul suo conto. Si tratta di un episodio importante, che illustra il peso della credibilità e della fiducia acquisite localmente nell'orientare gli esiti del processo; esso però non interessa la nostra riflessione sul tribunale diocesano, perché Baldassarre, allo scopo di essere liberato dall'*infamia* delle dicerie che infangavano la sua reputazione, si era rivolto all'inquisitore, non al vicario vescovile⁸⁷.

Nella diocesi di Como, uno degli snodi dell'interazione tra foro vescovile e pratiche sociali fu costituito, piuttosto, dal monitorio e dalle successive *protestationes* che esso sollecitava, agitando la minaccia della scomunica. Precetti e monitori erano emessi dal vicario *ad instantiam* della parte che si riteneva lesa, in apertura del processo: convocavano in giudizio coloro che l'accusa aveva identificato come responsabili diretti del fatto denunciato; su costoro, qualora non si fossero presentati in udienza entro il termine fissato, e su chi, in possesso di notizie pertinenti alla causa, non le rivelasse, pendeva appunto la minaccia di scomunica.

Un impiego particolarmente rilevante del monitorio era quello contro i responsabili ignoti del fatto denunciato (il provvedimento assumeva allora la definizione di *littere monitorie in genere*). È probabile addirittura che la possibilità del tribunale ecclesiastico di ricorrere a quest'arma inducesse a privilegiare il ricorso al vicario vescovile quando il problema, prima che la punizione del colpevole, era la sua identificazione. L'istanza partiva da chi aveva subito un furto di prodotti agricoli, di monili preziosi o di denaro ad opera di ignoti, da chi aveva trovato le proprie colture guastate da sconosciuti e così via. Resta eccezionale, ma indicativo delle potenzialità di tale procedura, il caso di un monitorio sollecitato al fine di accertare chi avesse imbastito false accuse e false testimonianze processuali contro il postulante⁸⁸. In tutti questi casi colui che riteneva di essere stato danneggiato otteneva che il vicario emanasse le *littere monitorie in genere*, che, non potendo ovviamente essere notificate ad un destinatario determinato, venivano lette ai vicini dal rettore della chiesa locale durante la celebrazione della messa domenicale, contro i colpevoli e ancora contro chi li coprisse con un silenzio complice. Si tratta di una pratica diffusa anche in altre

⁸⁵ FOURNIER, *Les officialités au moyen âge*, 262-266; OWEN, *Ecclesiastical Jurisdiction*, 206, 218; HOULBROOKE, *Church Courts and the People*, 45-46; HELMHOLZ, *Crime, Compurgation*, 13-26; INGRAM, *Church Courts*, 51-52, 331-334; SCHOFIELD, *Peasants and the Manor Court*, 35-37.

⁸⁶ ASMi, *Sforzesco*, 784, 1483.X.30. Cfr. FOURNIER, *Les officialités au moyen âge*, 263 e sgg.; LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 78.

⁸⁷G. GIORGETTA, *Un Pestalozzi accusato di stregoneria*, «Clavenna», XX (1981), 58-72.

⁸⁸ASCo, AN, 106, ff. 583r-584r, 1499.III.29.

diocesi, da quella contigua di Milano fino a quelle francesi, dove conobbe una sensibile espansione tra XV e XVI secolo⁸⁹.

Molti di questi monitori riguardavano diritti ereditari contesi, appropriazioni ritenute indebite dei beni o degli oggetti lasciati dal defunto, questioni ovunque delicate che coinvolgevano vicini, parenti, creditori, e che almeno a Como si riteneva di poter districare anche ricorrendo alla giurisdizione ecclesiastica. Il fronte che veniva investito con successo dalle procedure d'accertamento dei fatti cui ricorreva il tribunale vescovile era dunque molto ampio, sia per i ceti sociali che per i rapporti che venivano implicati: interessava contadini e cittadini, relazioni di vicinato e di consanguineità, rapporti di lavoro e d'affari.

Chi ricorreva al monitorio *in genere* per ottenere un'ammissione o testimonianze decisive, almeno in alcuni casi, non riponeva a torto le sue aspettative nella capacità della scomunica di suscitare la reazione attesa. Gli uomini del tempo ne conoscevano la forza⁹⁰. Nella scomunica si infatti è individuato il corrispettivo, nell'ambito della giustizia ecclesiastica, del bando della giustizia laica. Essa era prevista in generale per chi non eseguisse gli ordini e i mandati dell'autorità vescovile. Tra questi erano i precetti che, come si è detto, ingiungevano alle parti di essere presenti entro scadenze determinante alle udienze dei processi nel palazzo episcopale: di conseguenza chi non ottemperava ad essi e si rendeva contumace veniva scomunicato. Con la medesima ambivalenza del bando, la scomunica poteva essere una pena (in particolare per chi avesse compiuto violenza contro un prete o profanato un luogo sacro) oppure la sanzione per chi non avesse ottemperato a quanto disposto da una sentenza. Infine, ancora in analogia con il bando, la minaccia della scomunica poteva pendere sul debitore, sia che questi fosse stato condannato dal vicario alla corresponsione di una somma di denaro alla controparte, sia che avesse accettato di porre in vario modo il contratto di obbligazione sotto la tutela della giustizia ecclesiastica⁹¹.

Come il bando prevedeva l'emarginazione dalla comunità civile e politica, così la scomunica determinava l'esclusione dai sacramenti e dalla comunità cristiana, esclusione cui veniva conferita massima pubblicità con la lettura del nome di chi vi erano incorso durante la celebrazione della messa domenicale nelle parrocchie. Non è da sottovalutare la capacità segregante di tale sanzione nel '400, se nel territorio di Bellinzona, un uomo, dopo la scomunica, era arrivato a ritirarsi e a fare residenza in un bosco⁹². Quando per contro lo scomunicato si fosse ridotto all'obbedienza dei mandati del vicario (comparendo nel processo o pagando ciò a cui era tenuto), questi o un altro incaricato episcopale lo assolveva, assegnandogli una *penitentia* o accettando una fideiussione o un giuramento di obbedienza ai *mandata* dell'autorità ecclesiastica; lo scomunicato veniva così reintegrato nella sua appartenenza al consesso dei cristiani (la *communio christifidelium*)⁹³.

⁸⁹ MARIANI, *L'attività della curia*, 801-804; BELLONI, *Governare una diocesi*, 123-124; EAD., *Francesco della Croce*, 124; FERRARI, *Il vicario arcivescovile*, 358; LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 76-78, 239-240; BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, 292-293, 303.

⁹⁰ Al di là del suo utilizzo nel monitorio *in genere*, è significativo un episodio: un mercante cittadino si rivolse al tribunale vescovile per ottenere che contro un suo debitore si ricorresse a quest'arma, confidando che così lo si potesse costringere a restituire la somma dovuta («per censuram ecclesiasticam et alia iuris remedia cogi et compelli facere») (ASDCo, VP, 17, 1458.IV.6).

⁹¹ FOURNIER, *Les officialités au moyen âge*, 156-157, 252; LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 49-50, 115, 206, 235-237; FEBVRE, *Studi su Riforma e Rinascimento*, 210-216; ID., *Filippo II e la Franca Contea*, Torino 1979 [tr. it. di *Philippe II et la Franche-Comté. Étude d'histoire politique, religieuse et sociale*, Paris 1970], 367-371; MARIANI, *L'attività della curia*, 804; VODOLA, *Excommunication in the Middle Ages*, 28-43; INGRAM, *Church Courts*, 3, 47-48, 52-53, 57, 340-363; BELLONI, *Francesco della Croce*, 125-126; BRAMBILLA, *Confessione, casi riservati*, 495-504; EAD., *Alle origini del Sant'Uffizio*, 44-50. Cfr. G. MILANI, *Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna alla metà del XIII secolo*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge», 109 (1997), 501-523; J.-L. GAULIN, *Les registres de bannis puor dettes à Bologne au XIII^e siècle: une nouvelle source pour l'histoire de l'endettement*, ivi, 479-499.

⁹² *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, I, *Francesco Sforza*, 3, 1462-1466, a cura di L. Moroni Stampa - G. Chiesi, Stato del Cantone Ticino 1995, 324, doc. 1750. Cfr. FEBVRE, *Studi su Riforma e Rinascimento*, 216-219; VODOLA, *Excommunication in the Middle Ages*, 48-58.

⁹³ V. ad es. ASCo, AN, 70, f. 224v, 1466.V.24; ivi, f. 452r, 1469.V.18; ivi, f. 382v, 1469.VIII.15; ivi, ff. 544v-545r, 1469.XII.30; ivi, ff. 548v-549r, 1470.I.23.

Effettivamente tale minaccia spesso induceva i responsabili rimasti sconosciuti dei fatti denunciati e i loro vicini a presentarsi in curia vescovile (o più raramente alla presenza del rettore della chiesa locale che aveva letto le lettere di scomunica), dove, con la volontà espressa di voler *evitare sententiam excommunicationis e ad exonerationem conscientie sue*, rendevano una dichiarazione verbalizzata dal notaio episcopale (*protestatio*), nella quale difendevano la propria posizione o riferivano quanto avevano visto ed udito⁹⁴. Tuttavia è necessario considerare l'efficacia del monitorio e della scomunica nella sua capacità non solo di turbare gli uomini del tempo inducendoli ad ammettere il reato compiuto o a denunciare quello di cui avevano notizia, ma anche di catalizzare le inimicizie e di raccogliere l'isolamento sociale, sollecitando in questo modo testimonianze sfavorevoli, oppure di agire come potente stimolo al raggiungimento dell'accordo. Si tratta, in altre parole, di valutarne l'impatto non solo sulle coscienze individuali, ma sulla comunità.

Le *littere monitorie*, infatti, penetravano in profondità nella società locale nel suo complesso. Come la pratica della *compurgatio*, anche il triangolo monitorio-scomunica-*protestationes* funzionava infatti come un reagente al credito locale di una persona e alla rete di contatti che ne definivano la posizione, ossia come una sonda capace di svelare i contenuti delle conversazioni tra vicini, delle minacce che erano state proferite pubblicamente, delle voci che circolavano nel villaggio, accertando la *publica vox et fama*⁹⁵. Il monitorio attingeva non solo alle opinioni e alle versioni che circolavano su fatti d'attualità, ma anche alla memoria che all'interno della comunità o dell'agnazione si alimentava e si esercitava nelle questioni inerenti alle discendenze genealogiche e ai gradi di consanguineità: si trattava di conoscenze necessarie al fine di valutare l'esistenza di impedimenti matrimoniali, e la loro custodia era un importante strumento di controllo comunitario dei comportamenti sessuali. Nel XVI secolo, è noto, le nozze erano precedute dalla consultazione degli anziani, cui le famiglie e lo stesso parroco si rivolgevano per la ricostruzione dei legami di parentela e di affinità esistenti tra gli sposi. Nel XV secolo al ricordo di tali rapporti e al sapere delle persone appartenute alle passate generazioni, magari custodito dai discendenti che ne rammentavano le affermazioni, si accedeva talvolta grazie al monitorio. In almeno un caso esso fu emesso *ad instantiam* degli sposi, che trovarono evidentemente pratico interpellare i propri compaesani in merito ad eventuali impedimenti alla loro unione ricorrendo allo strumento che metteva a disposizione la chiesa vescovile⁹⁶.

La solenne cornice della lettura del monitorio, la chiesa locale, durante la messa festiva, poteva inoltre divenire anche l'occasione per un confronto immediato - pubblico e comunitario - sui contenuti dello stesso. Nel 1522 un cappellano di Montagna in Valtellina che lesse un monitorio vescovile contro l'uomo che teneva come concubine due donne - madre e figlia - del villaggio, fu accusato seduta stante nella chiesa parrocchiale stessa e «*coram toto populo*» da un abitante in quel comune di essere lui stesso il convivente che nel testo si condannava. Ora, quelle *littere monitorie in genere* erano state emanate *ad instantiam* del marito della donna e padre della ragazza che coabitavano con il prete: l'obiettivo dell'uomo, che non poteva essere verosimilmente ignaro del fatto, non era allora individuare un colpevole sconosciuto, ma più probabilmente arrivare ad una sua denuncia pubblica e formale. L'episodio suggerisce pertanto che il monitorio indirizzato contro responsabili apparentemente ignoti del fatto denunciato era sollecitato non sempre da chi davvero era all'oscuro delle reali responsabilità, ma anche da chi invece le conosceva bene, però puntava a coinvolgere i propri vicini in una più ampia reazione collettiva⁹⁷.

In questa medesima pratica le esigenze di controllo comunitario si incontravano con le strategie individuali o di gruppo che si muovevano entro i legami di amicizia o di inimicizia che pervadevano la società locale. È evidente che soprattutto le testimonianze immettevano nel

⁹⁴ Ad es. ASCo, AN, 70, f. 196v, 1465.XI.2; ASCo, AN, 106, f. 109or, 1493.V.23; ASDCo, VP, 60, f. 41r, 1494.III.20.

⁹⁵ Ad es. ASCo, AN, 70, f. 81r, 1464.IV.7; ASCo, AN, 72, ff. 76v-77r, 1489.VI.30; ASCo, AN, 73, ff. 1440v-1441v, 1494.IV.3; ASCo, AN, 183, ff. 753r-754r, 1512.II.9; ASSo, AN, 667, f. 513r-v, 1518.V.2; ASCo, AN, 106, f. 746v, 1518.V.3.

⁹⁶ ASCo, AN, 72, f. 1429r, 1488.IV.25 (il documento è datato all'anno 1487 per errore del notaio); ivi, f. 1431v, 1488.V.13; ASCo, AN, 73, f. 1137v, 1493.I.31; ivi, f. 1138v, 1493.II.1. Cfr. R. MERZARIO, *Il paese stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como. Secoli XVI-XVIII*, Torino 1981, 35-38.

⁹⁷ ASDCo, VP, 5, 1522.XI.11.

processo ecclesiastico i fronti di contrapposizione e le reti di alleanza di natura personale o politica. Era possibile che una lista di testimoni venisse ricsusata dal procuratore della controparte perché conteneva «inimici capitales» del suo cliente⁹⁸. Per converso, nel processo matrimoniale che coinvolse Antonio Lavizzari, sua moglie Nicolina Castelli San Nazaro e *Frater* Castelli San Nazaro, tutti esponenti della nobiltà guelfa valtellinese, testimoniarono a difesa delle posizioni del Lavizzari il potente signore locale Antonio Beccaria, capo della fazione guelfa in valle e zio del Lavizzari, Bartolomeo Malacrida, cancelliere del Beccaria, e Gaspare *de Campaziis*, procuratore dello stesso Beccaria e membro del suo seguito (*comitiva*), tutti accomunati, dunque, dall'appartenenza ad un unico ambito di solidarietà politica⁹⁹. Non diversamente dalle deposizioni testimoniali, anche la *protestatio* in ottemperanza al monitorio poteva prolungare fino in curia a Como le linee dei conflitti e delle solidarietà che, vivi a tutti i livelli sociali, opponevano o avvicinavano gli esponenti delle famiglie aristocratiche e percorrevano ogni villaggio della diocesi. Se Antonio *de Rebolino de Lucino*, abitante a Grandate, raccolse sollecitamente l'ingiunzione consueta, contenuta nelle *littere monitorie*, di comunicare ciò di cui si fosse a conoscenza circa l'occupazione dei beni della chiesa locale denunciata dal beneficiario Giorgio *de Lucino* e ne imputò Franchino *de Grepis*, era anche perché di molti appezzamenti era stato locatario nel periodo precedente la loro usurpazione, ed era stato pertanto danneggiato non meno dell'ente stesso da colui che se ne era impadronito illecitamente. Così la denuncia contro «quidam modice conscientie detinent et occupant quamplura bona spectantia et pertinentia suprascripte ecclesie» diveniva una rivalsa contro una prepotenza subita¹⁰⁰. Al contrario la *protestatio* poteva essere l'occasione per presentare e difendere le ragioni di parenti accusati da una terza persona: Bosio *de Benzonibus*, residente in pieve di Fino, riconobbe che due suoi agnati si erano appropriati della legna, delle chiavi e dei *ferramenta* menzionati nel monitorio, porgendo però immediatamente la giustificazione suggeritagli da uno dei due interessati, che aveva incontrato il giorno stesso prima di recarsi a Como: trattenevano quegli oggetti in attesa che venisse soddisfatto un loro credito¹⁰¹. Infine il monitorio poteva incanalare il contenzioso verso la sua soluzione non solo processuale, ma pure negoziale. Quando colui che aveva compiuto l'azione denunciata se ne riconosceva autore, adduceva pure i motivi che a suo modo di vedere la giustificavano: ammetteva ad esempio di essersi appropriato di suppellettili o di prodotti agricoli, ma perché questi gli spettavano in virtù di diritti ereditari o di possesso, di un lodo arbitrale favorevole o di altre ben fondate ragioni. Anche l'accusato quindi, con la sua *protestatio*, mentre evitava la sanzione della scomunica, riconosceva nella causa ecclesiastica un luogo dove, a sua volta, far valere i propri diritti, che infatti talvolta si impegnava esplicitamente a difendere nel confronto processuale («de iustitia respondere pro premissis»)¹⁰². Nella stessa *protestatio* poteva venire espressa pure la disponibilità a cercare una composizione: un contadino che lavorava alcuni fondi reclamati da colui che aveva sollecitato l'emissione del monitorio contro gli usurpatori dei suoi beni terrieri, difese il proprio buon diritto, ma si dichiarò disposto a restituirli alla disponibilità dell'attore quando se ne fosse accertata la proprietà. Un uomo che ammise di aver tagliato gli alberi in un bosco di cui era proprietario il comune di Vertemate si disse pronto a risarcirlo sulla base della valutazione di uno stimatore. In seguito alla minaccia di scomunica contro coloro che erano stati accusati di occultare il codice con le registrazioni (*liber rationis*) relative al dazio del grano riscosso sul Lario, i soci appaltatori espressero la loro disponibilità a farlo consultare al cittadino che aveva sporto la denuncia¹⁰³.

⁹⁸ ASCo, AN, 70, f. 450r, 1469.V.12. Cfr. OWEN, *Ecclesiastical Jurisdiction*, 214; SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali*, 63-66.

⁹⁹ ASCo, AN, 19/21, ff. 470r-472v, 1464.IX.10. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Dividersi per governarsi*.

¹⁰⁰ ASCo, AN, 106, ff. 1097r-1098r, 1493.IX.12. Un caso del tutto analogo riguardò la chiesa di S. Giovanni di Paré, un usurpatore e un ex-conduttore, toccato nei suoi interessi e quindi zelante nel rispondere al mandato contenuto nel monitorio indirizzato contro quanti occupavano i beni terrieri dell'ente (ASCo, AN, 70, ff. 558r-559r, 1470.III.28).

¹⁰¹ ASCo, AN, 70, f. 234r-v, 1466.VII.12.

¹⁰² Ad es. ASCo, AN, 19/21, f. 469r, 1464.IV.7; ASCo, AN, 70, ff. 159v-160r, 1465.I.31; ivi, f. 288v, 1466.V.2; ASSo, AN, 49/50, f. 141v, 1467.IV.28 (da cui è tratta la frase citata); ASCo, AN, 106, f. 38v, 1487.III.24.

¹⁰³ ASCo, AN, 70, f. 217r, 1466.IV.17; ivi, f. 234r-v, 1466.VII.12; ivi, f. 241r-v, 1466.IX.1. Un impegno al risarcimento, in modo conforme all'attesa *declaratio* del vicario, fu assunto nel contesto di un'altra lite campestre: ASCo, AN, 10, fasc. 8, f. 45r, 1444.VIII.29. A seguito del monitorio emesso ad istanza del consiglio della Provvisione di Como contro i

Per i motivi che si sono detti, il monitorio era comprensibilmente circondato da un'aspettativa d'efficacia che induceva anche chi si rivolgeva alla giustizia laica a ricorrere a questo strumento. Un cittadino di Como in lite con una consanguinea davanti al console di giustizia a causa di un'eredità, convinto che «nonnulli informati sunt de predictis, qui tamen veritatem premissorum propalare perfugiunt», sollecitò l'emissione di un monitorio *in genere* da parte del vicario contro i testimoni che, a conoscenza dei fatti, tacevano. Il provvedimento riuscì effettivamente a procurare deposizioni che suffragarono la posizione del postulante¹⁰⁴.

5. Principe, giustizia laica e giustizia ecclesiastica nel gioco delle parti

Una prospettiva dal basso, che consideri in primo luogo lo scambio tra giustizia vescovile da un lato, pratiche di risoluzione informale delle controversie, strategie del conflitto, sistemi di controllo comunitario dei comportamenti dall'altro, consente anche di riconsiderare un tema classico della storiografia italiana in questo ambito: i rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e autorità statali¹⁰⁵. Negli ultimi anni le ricerche sull'Italia centro-settentrionale hanno concordemente respinto la forzatura costituita da un modello che contrapponga il foro laico e quello ecclesiastico e più in generale lo stato e la chiesa, anacronistica anticipazione al tardo medioevo della politica giurisdizionalistica. Innanzi tutto si è rilevato come, rispetto ad altre situazioni europee, nei domini di Milano, Venezia e Firenze la norma dei rapporti tra i due fori non fosse la contrapposizione, ma piuttosto l'intesa. Nello stato di Milano, in particolare, un decreto di Gian Galeazzo Visconti del 1389 aveva delimitato il campo della giurisdizione ecclesiastica, ma al contempo ampiamente riconosciuto la sua sfera d'intervento¹⁰⁶.

Ritengo tuttavia che anche questa visione risenta dei limiti di una prospettiva dall'alto che riconduce il problema del rapporto tra i due fori al rapporto - effettivamente in genere solidale - dei vescovi e i loro vicari con il potere politico, risolvendolo poi in chiave di subordinazione dei primi al secondo. L'adozione di tale approccio ha talvolta condotto, non solo la ricerca italiana, a porre al centro della convergenza tra potere politico e giurisdizione ecclesiastica la collaborazione prestata da questa al controllo sociale, all'esercizio dell'autorità, al mantenimento dell'ordine

subtractores di beni e documenti spettanti alla comunità urbana, un cittadino dichiarò di avere presso di sé due atti in pubblica forma che interessavano il comune e si disse disponibile a consegnarli, in cambio di una somma di denaro cui riteneva di avere diritto (ASCo, AN, 187, f. 432v, 1530.IV.13). Un caso assimilabile riguardò il comune valtelinesse di Morbegno (ASSo, AN, 667, f. 513r-v, 1518.II.2).

¹⁰⁴ ASCo, AN, 183, ff. 753r-754r, 1512.II.9. Cfr. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 133.

¹⁰⁵ Cfr. P. PRODI, *Tra centro e periferia: le istituzioni diocesane post-tridentine*, in *Cultura Religione e Politica nell'età di Angelo Maria Querini*, Atti del Convegno di Studi promosso dal Comune di Brescia in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia (Venezia - Brescia, 2-5 dicembre 1980), Brescia 1982, 218-219.

¹⁰⁶ In generale, v. CHITTOLINI, *Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche*, 161-162, e inoltre PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, 293 e sgg.; M. PELLEGRINI, *Chiesa cittadina e governo ecclesiastico a Pavia nel tardo Quattrocento*, «Quaderni milanesi», 21-22 (1990), 58; MARIANI, *L'attività della curia*, 805-807; C. BELLONI, «*Donec habuerit lignam ego vollo procurare pro offitio Sancti Ambrosii*». Una sommossa popolare in difesa del rito ambrosiano a metà del XV secolo, in L. CHIAPPA MAURI - L. DE ANGELIS CAPPABIANCA - P. MAINONI (a cura di), *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, Milano 1993, 451-452; BELLONI, *Governare una diocesi*, 128-129; EAD., *Francesco della Croce*, 109-110, 122-123; F. SOMAINI, *Carlo Pallavicino, l'episcopato lombardo del Quattrocento, gli Sforza, la chiesa di Lodi e la città*, in M. MARUBBI (a cura di), *L'Oro e la Porpora. Le arti a Lodi al tempo del vescovo Pallavicino (1456-1497)*, [Cinisello Balsamo] 1998, 30-31; F. SOMAINI, *Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco*, in G. ANDENNA - R. BORDONE - F. SOMAINI - M. VALLERANI, con la collaborazione di A. Cellerino - A. Ceresatto - M. Fossati, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia* (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, VI), Torino 1998, 776-786; DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, 125-128 (stato di Milano); A. VIGGIANO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993, 65-66, 128, n. 62 (repubblica di Venezia); TREXLER, *Synodal Law*, 144 e sgg.; BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, 245-307 (repubblica di Firenze); G. ZARRI, *Le istituzioni nel Ducato di Urbino nell'età di Federico di Montefeltro*, in G. CERBONI BAIARDI - G. CHITTOLINI - P. FLORIANI (a cura di), *Federico di Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura*, I, *Lo stato*, Roma 1985, 167-169 (ducato di Urbino). Cfr. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, 128-138; J.-L. GAZZANIGA, *L'église du Midi à la fin du règne de Charles VII (1444-1461). D'après la jurisprudence du Parlement de Toulouse*, Paris 1976, 209-233, 238-259 (Francia); J. R. WRIGHT, *The Church and the English Crown 1305-1334. A Study based on the Register of Archbishop Walter Reynolds*, Toronto 1980, 177-194 (Inghilterra); POUURET, *Un concordat (Savoia)*.

pubblico¹⁰⁷. È una visione che trascura le iniziative degli attori sociali, che avevano invece la possibilità di elaborare strategie complesse, che facevano dei fori laici ed ecclesiastici risorse diverse, potenzialmente pure alternative e concorrenti, selezionate a seconda dei benefici garantiti o delle opportunità offerte per condurre i conflitti¹⁰⁸. Proprio dall'incontro tra le scelte degli attori e le competenze dei diversi tribunali è possibile partire per riconsiderare temi come la definizione dei confini tra le due giurisdizioni, i margini di coabitazione e di collaborazione, gli attriti originati dagli ambiti di sovrapposizione. Si mostrerà così che le convergenze o le tensioni tra i diversi centri istituzionali laici ed ecclesiastici non dipendevano tanto dalle intenzioni dei prelati e dei magistrati statali o dalla politica del principe, e si determinavano invece sotto la pressione delle iniziative degli attori sociali e dei loro passi all'interno dell'offerta giudiziaria disponibile.

Anche a Como si verifica come la giustizia ecclesiastica avesse con la giustizia laica e il potere politico un rapporto variegato, le cui sfumature si graduavano dalla collaborazione e la docilità del vicario o del vescovo alle disposizioni del principe fino alle rivendicazioni di competenza in contrapposizione alle iniziative dei magistrati pubblici.

Le testimonianze che confermano la cooperazione tra i due fori sono molte. Innanzi tutto, come si è già detto, il vicario commetteva usualmente al magistrato ducale la convocazione delle parti al fine di designare il notaio cui affidare la raccolta delle testimonianze. Al di là di questa collaborazione di *routine*, il giudice ecclesiastico chiedeva frequentemente l'aiuto di quello laico. Il podestà di Traona ebbe dal vescovo l'incarico di raccogliere informazioni circa le terre in due località sottoposte alla sua giurisdizione contese tra un ente monastico e una famiglia¹⁰⁹. Al podestà di Bellinzona fu affidata l'esecuzione di sentenze del tribunale vescovile a lungo rimaste inoperanti¹¹⁰. Nella causa tra due comuni, peraltro iniziata davanti al capitano di Lugano, i commissari designati dal vicario vescovile prestarono nelle mani del giudice civile il giuramento di agire con la massima correttezza («bene et legaliter sine aliquo dolo vel fraude») e nel rispetto degli statuti della comunità di Lugano¹¹¹. L'indispensabile *subsidium* degli ufficiali laici era richiesto per l'esecuzione di certi provvedimenti, ad esempio l'immissione in possesso di colui che il vicario aveva riconosciuto legittimo possessore di beni terrieri contesi e l'espulsione degli occupanti¹¹²; sempre ai magistrati laici poteva inoltre essere commessa la revoca di una scomunica¹¹³ e, magari in collaborazione con un prestigioso ecclesiastico locale, la conduzione di un processo fino all'emissione della stessa sentenza¹¹⁴.

¹⁰⁷ R. C. TREXLER, *The Spiritual Power. Republican Florence under Interdict*, Leiden 1974, 16-17; PELLEGRINI, *Chiesa cittadina*, 58.

¹⁰⁸ Cfr. WRIGHT, *The Church*, 183; P. JOHANEK, *Vescovo, clero e laici in Germania prima della Riforma*, in P. PRODI - P. JOHANEK (a cura di), *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma*, Bologna 1984, 131; BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, 286-288, 300; A. TORRE, *Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell'ancien Régime*, Venezia 1995, 235-237; ID., *Il vescovo di Antico Regime: un approccio configurazionale*, «Quaderni storici», XXXI (1996), 205-206; M. T. SILVESTRINI, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello stato sabaudo del XVIII secolo*, Firenze 1997, 166 e sgg.; EAD., *Giustizia civile e giurisdizione. Il giudizio di possessorio in materia ecclesiastica nel Piemonte del XVIII secolo*, «Quaderni storici», XXXIV (1999), 455, 463-464. La sovrapposizione di giurisdizioni è illustrata pure da I. FOSI, *Da un tribunale all'altro: il divorzio fra Benedetta Pinelli e Girolamo Grimaldi, principe di Gerace (1609-1653)*, in SEIDEL MENCHI - QUAGLIONI, *Coniugi nemici*, 417-452.

¹⁰⁹ ASSo, AN, 110, f. 61r-v, 1439.VII.20.

¹¹⁰ *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, I, Francesco Sforza, 1, 1450-1455, a cura di L. Moroni Stampa - G. Chiesi, Stato del Cantone Ticino 1993, 243-244, doc. 353. Per un episodio analogo, cfr. *Ticino ducale*, II/1, 606, doc. 724.

¹¹¹ ASCo, AN, 128, ff. 273v-274r, 1487.VII.8 (1484.VII.7).

¹¹² ASCo, AN, 130, f. 427r, 1502.II.1: il vicario Guglielmo *de Citadinis* esortava «magnificos ac spectabiles dominos officiales civitatis et diocesis Cumarum quatenus ad premissa exequenda brachium prestant et favores in subsidium iuris et iurisdictionis ecclesiasticae cumane». Di un'altra immissione in possesso di beni della chiesa vescovile, a seguito tuttavia di un'investitura e non di una sentenza, fu incaricato il podestà di Bellinzona: *Ticino ducale*, I/2, 411-412, 421-422, docc. 1238, 1253.

¹¹³ *Ticino ducale*, I/3, 100, doc. 1434.

¹¹⁴ ASCo, AN, 19/21, f. 378r, 1465.VII.6; ASCo, AN, 70, f. 382v, 1469.VIII.14.

La collaborazione era ricambiata, inducendo a considerare se non altro parziale la prospettiva che imputa ai tribunali diocesani la corresponsabilità dell'inefficienza della giustizia statale. Come gli ufficiali e il principe contribuivano al funzionamento del tribunale vescovile, così il duca poteva chiedere che il vicario affiancasse l'azione di un suo commissario anche in fatti politicamente rilevanti. Dopo che gli uomini di Poschiavo e Brusio, soggetti all'autorità politica del vescovo di Coira, ma appartenenti alla diocesi di Como, insieme a due ribelli, avevano tentato di prendere possesso «armata manu» delle chiese di S. Romerio e S. Perpetua, situate al confine del dominio milanese, vi avevano asportato beni, e avevano occupato la torre di Piattamala, centro nevralgico della difesa militare della Valtellina, il duca inviò *in loco* un proprio uomo. Questi era istruito perché si avvallesse pure dell'aiuto del vescovo di Como e delle sanzioni spirituali che questi avrebbe minacciato contro i responsabili dell'aggressione¹¹⁵.

Che il vicario episcopale non fosse interessato ad una contrapposizione ad ogni costo con il giudice laico lo dimostrano i casi in cui, riconosciuta l'infondatezza del richiamo alla competenza del foro vescovile (perché i beni contesi si erano rivelati non essere di proprietà ecclesiastica; perché un contratto denunciato come usurario non era in realtà tale; perché il procedimento era cominciato davanti al giudice laico), il primo rimise la vertenza «ad iudicem suum secularem»¹¹⁶. In alcuni contenziosi successivi in cui erano coinvolti beni appartenenti all'alto dominio della chiesa vescovile, il giudice ecclesiastico trattenne la competenza su questa sola componente del patrimonio familiare, lasciando per il resto campo libero al magistrato laico¹¹⁷.

Quando il potere politico era rappresentato non da un ufficiale periferico, ma dal duca, alla collaborazione si sostituiva l'obbedienza. A Como, come a Lodi o a Milano, il principe poteva indicare quale procedimento seguire, ad esempio sollecitando il vicario vescovile ad adottare quello sommario; imporre al giudice ecclesiastico la remissione della causa al magistrato ducale o a un confidente delle parti, o designare egli stesso, direttamente, un giudice consulente. Poteva ancora disporre la sospensione del monitorio emanato dal vicario o la convocazione dei contendenti davanti alla magistratura ducale del Consiglio di giustizia (disposizione la cui esecuzione doveva essere curata dal vicario stesso); orientare la sentenza, ora con maggiore ora con minore forza ingiuntiva; o, come si è già detto, invitare il vescovo ad indurre un chierico alla remissione delle ingiurie ricevute da un laico. Il più delle volte il vicario si proclamava «paratus [...] mandatis ducalibus parere et obedire». Anche i delegati apostolici subivano un analogo condizionamento e rispondevano con la medesima docilità a lettere ducali che ad esempio intimavano loro di non procedere in una causa d'appello¹¹⁸.

In qualche circostanza dal vicario o dal vescovo in persona venne però una pur cauta salvaguardia della propria giurisdizione. Un primo espediente era quello di continuare comunque la causa, nonostante le disposizioni contrarie del duca. Talvolta il vicario, invece di tollerare senza opposizioni, come spesso avveniva¹¹⁹, l'intervento del giudice laico in materie rientranti nella *cognitio* del foro episcopale, indirizzò al magistrato ducale le *littere inhibitorie* che gli

¹¹⁵ ASMi, *Comuni*, 86, *Valtellina*, 1484.IX.6: «usareti del favore, opera et brazo del reverendo monsignore nostro vescovo di Como, cum rechiederli da nostra parte che ti faccia quelle lettere iudicare opportune et necessarie directive alli homini di quella valle de Pusclavio cum le admonitione, minacie et censure consuete et convenente». Cfr. invece P. MERLIN, *Gli stati, la giustizia e la politica nel ducato sabauda della prima metà del Cinquecento*, «Studi storici», 29 (1988), 506, 512.

¹¹⁶ ASCo, AN, 17, f. 257r, 1474.XI.15; ASCo, AN, 19/21, f. 870v, 1477.I.24 (da cui è tratta la frase citata); ASCo, AN, 106, f. 158r, 1498.XI.29; ASDCo, VP, 7, 1499.I.19; ASDCo, VP, 5, 1513.I.29 etc.

¹¹⁷ ASCo, AN, 106, f. 61v, 1488.I.12; ASDCo, VP, 60, ff. 10v-11r, 1494.III.20; BELLONI, *Governare una diocesi*, 128-129; EAD., *Francesco della Croce*, 111.

¹¹⁸ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1459.III.1; ASMi, *Sforzesco*, 782, 1474.III.11; ASCo, AN, 70, f. 284r, 1466.III.28; ivi, f. 329v, 1466.XI.24; ivi, ff. 447v-448r, 1469.IV.27; ivi, f. 464v, 1469.VI.27; ASCo, AN, 74, ff. 175r-176r, 1469.VII.1; ASCo, AN, 17, f. 210v, 1474.II.5; ivi, f. 214r, 1474.II.26; ivi, f. 219r, 1474.III.15; ivi, f. 222v, 1474.IV.21; ivi, ff. 237v-238r, 1474.VII.9 (da cui è tratta la frase citata); ASCo, AN, 106, f. 47v, 1487.VIII.18; ivi, f. 104v, 1490.X.11; ivi, f. 135v, 1495.II.4; ivi, f. 169v, 1498.IX.28; ivi, ff. 156v-157r, 1498.X.6; *Ticino ducale*, I/3, 77-78, doc. 1399; *Ticino ducale*, II/1, 114-115, doc. 135; 173, doc. 209; 340-341, doc. 387; 449-450, doc. 501; 499, doc. 571. Cfr. BELLONI, *Governare una diocesi*, 128; EAD., *Francesco della Croce*, 130-131; SOMAINI, *Carlo Pallavicino*, 30-31.

¹¹⁹ Ad es. ASSo, AN, 226, f. 131r-v, 1480.II.23. La competenza del tribunale diocesano era talvolta scavalcata dalle disposizioni del principe direttamente ai suoi ufficiali: v. ad es. *Ticino ducale*, II/1, 665, doc. 808.

ingiungevano di interrompere il procedimento e di lasciare la causa alla competenza del tribunale vescovile¹²⁰. Il vescovo Martino Pusterla chiese ed ottenne che il rappresentante del comune di Soltogio, coinvolto in una vertenza per beni feudali della chiesa episcopale, fosse liberato dal carcere, una misura che al presule pareva eccessiva, e che la causa fosse riservata alla sua competenza, in nome del principio per cui il signore è giudice dei contenziosi tra i suoi feudatari («quando controversia est inter vassallos, dominus feudi habet decidere inter eos; spectat igitur hec decisio ad forum meum»)¹²¹. In una vertenza che interessò la comunità di Grona, piccolo insediamento della Val Menaggina, e un canonico della chiesa di Menaggio cui spettavano diritti di decima in quel territorio, il principe prese le parti degli uomini e rimproverò al vicario di aver agito «indebite»; si rivolsero allora all'uditore ducale Angelo da Rieti sia il vicario, a difesa del procedimento, sia il vescovo, a sostegno dell'operato del suo collaboratore¹²².

Questa stessa casistica (cooperazione tra giudice laico ed ecclesiastico; obbedienza al principe; interventi dei giurisdicenti laici in materie soggette al foro vescovile; difesa delle proprie competenze da parte del vicario o del vescovo, timida quando la controparte era il duca, più energica quando era un ufficiale periferico) può essere tutta rivisitata e ripensata alla luce delle strategie messe in campo dalle parti coinvolte in giudizio. La contestualizzazione dei diversi orientamenti del vicario mostra che essi nascevano sempre su sollecitazione dei contendenti, e che rispetto all'iniziativa dei litiganti il giudice manteneva un atteggiamento passivo, nel senso che compiva le mosse che gli venivano richieste¹²³. Dietro la contrapposizione tra giurisdicenti statali ed ecclesiastici non c'era, come ormai si conviene, l'astratta opposizione tra la chiesa e lo stato, ma non c'erano nemmeno in primo luogo i disegni di potere del principe e di pochi influenti laici o ecclesiastici; c'era soprattutto il gioco delle parti, che conduceva l'attore a scegliere un giudice e a difenderne la competenza, e il convenuto, il più delle volte, a ricusarlo e a cercare referenti alternativi.

Se un ufficiale ducale avviava procedimenti inerenti a contenziosi che il giudice ecclesiastico avrebbe ritenuto indebitamente sottratti alla sua competenza, era perché una delle parti aveva deciso di rivolgersi al primo invece che al secondo. Sul versante opposto, la difesa della giurisdizione episcopale dall'iniziativa delle magistrature laiche era ispirata ancora dai contendenti. Innanzi tutto le lettere inibitorie con cui il vicario vescovile si rivolgeva ai vari magistrati ducali cittadini o operanti nel territorio, o a titolari di più modeste competenze giurisdizionali, come i consoli di giustizia cittadini, imponendo loro di abbandonare il procedimento, erano sempre sollecitate da una delle parti. Era cioè sempre uno dei litiganti che denunciava come illegittimo il ricorso dell'avversario alla giustizia laica, stimolando la reazione del vicario (e l'invio al magistrato civile delle *littere inibitorie*) o del vescovo stesso, che, in un'occasione, indotto da un suo vassallo, scrisse al primo segretario ducale ancora a difesa della propria giurisdizione sui feudi ecclesiastici¹²⁴. Era invece chi si opponeva alla competenza del vicario che lo invitava a rispettare quella di un ufficiale civile che avesse dato inizio al processo (secondo il principio della prevenzione) e a richiamarsi ad un provvedimento di questi, o ad insistere per il riconoscimento della natura non ecclesiastica di una causa, in modo che fosse

¹²⁰ BELLONI, *Governare una diocesi*, 129; EAD., *Francesco della Croce*, 109-110; DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, 126-128.

¹²¹ ASMi, *Sforzesco*, 720, 1460.III.29 (da cui è tratta la frase citata); ivi, 1460.IV.7.

¹²² ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.VIII.31; ivi, 1456.IX.1. Cfr. ASDCo, *Bonorum ecclesiasticorum*, I, f. 289r-v, 1456.VIII.14.

¹²³ Cfr. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, 287; AGO, *Una giustizia personalizzata*, 400.

¹²⁴ ASCo, AN, 117, f. 925r-v, s.d. [1446-1451]; ASDCo, VP, 12, 1467.VII.14; ASCo, AN, 70, f. 515r, 1469.XI.21; ASCo, AN, 17, f. 211r, 1474.II.8; ivi, f. 214r, 1474.II.26; ivi, f. 222v, 1474.IV.21; ASDCo, VP, 2, f. 476r, 1483.XII.11; ASCo, AN, 106, f. 1086r, 1493.III.19; ivi, f. 1093v, 1493.VII.20; ivi, f. 123v, 1495.VII.4; ivi, f. 152v, 1498.VI.12; ASDCo, VP, 60, f. 16v, 1494.V.17; ASDCo, VP, 7, 1499.II.7; ivi, 1499.XI.9; ASDCo, VP, 6, sez. 3, f. 8r-v, 1514.VII.20 e 27. L'intervento vescovile cui si accenna nel testo si concretizzò nella lettera in ASMi, *Sforzesco*, 1152, 1490.V.4. Altri casi di sovrapposizione con la giurisdizione del console di giustizia cittadino sono in ASCo, AN, 70, f. 101v, 1464.XI.10; ivi, f. 183r, 1465.VII.27 e 30; ASDCo, VP, 60, ff. 7v-8r, 1494.II.25.

rimessa al giudice laico¹²⁵. Le stesse disposizioni del signore erano introdotte nel processo dall'opzione di uno dei litiganti di ricorrere a tale risorsa: anche materialmente le lettere ducali, o di altre magistrature, erano esibite nella causa da una delle due parti, destinataria e sollicitatrice della corrispondenza del principe¹²⁶. Erano di nuovo i contendenti ad elaborare dal basso e strumentalmente una proposta sul criterio che doveva circoscrivere la competenza ecclesiastica e a concepire una delimitazione netta della società laica, soggetta come tale a leggi laiche, quando invocavano il rispetto degli statuti comaschi o degli statuti e dei decreti della comunità di Milano¹²⁷.

In particolare alcune vertenze relative alla conflittualità aristocratica e vicinale nel Comasco esemplificano in modo eloquente le tensioni tra la giurisdizione laica e quella ecclesiastica: infatti le sovrapposizioni, le contrapposizioni, l'occasionale definirsi di sfere d'azione più nitidamente separate, risultano essere chiaramente la risposta delle istituzioni statale e vescovile all'intraprendenza dei contendenti.

Il cittadino comasco Francesco Raimondi, titolare del diritto di riscuotere la decima nel villaggio di Paré, affrontò in una causa gli abitanti che non la versavano. Nel corso del processo si richiamò, in opposizione all'intervento del vicario vescovile a lui contrario, alla giurisdizione del podestà, ottenendo anche lettere favorevoli da parte del duca. Lamentatosi con Francesco Sforza di essere stato scomunicato in spregio alle disposizioni degli statuti urbani, indusse il principe a imporre al vicario vescovile di rispettare il dettato della normativa cittadina e di rimettere le parti al giudice laico competente. L'iniziativa del patrizio comasco, capace di muovere lo stesso duca, determinò la reazione del vescovo. Questi propose in primo luogo una propria ricostruzione della vicenda e accusò il Raimondi di aver esorbitato dai limiti delle proprie legittime prerogative di esazione, sottoponendo i contadini a un prelievo ingiusto, che si configurava come una spoliazione. Soprattutto difese la competenza del suo vicario con varie argomentazioni: il procedimento era iniziato davanti al tribunale diocesano, si trattava di decima ovvero di «res spiritualis», gli statuti di Como invocati a torto dal Raimondi non limitavano in realtà la competenza del giudice ecclesiastico in tale materia¹²⁸.

Le nobili sorelle valtelinesi Elisabetta e Lucrezia Beccaria, quando si contrapposero a Mastaino Besta, uno degli uomini più influenti in valle, che rivendicò di fronte al capitano di Valtellina beni che esse ritenevano di loro pertinenza, intesero in primo luogo impedire all'ufficiale laico di procedere. A questo scopo si rivolsero al vicario generale: le due sorelle avevano infatti dalla loro parte il giuramento prestato nei patti in precedenza stipulati tra le due famiglie, che poneva tutta la questione sotto la competenza del tribunale diocesano, e una clausola di esplicita soggezione alla giurisdizione ecclesiastica stabilita tra i contraenti. In questo modo ottennero effettivamente da parte di un delegato apostolico una sentenza di assoluzione «ab omnibus et singulis petitis parte dictorum de Besta [...] coram officio domini capitaneum (sic) Vallistelline»¹²⁹.

Anche nella lite tra Castellino Beccaria e la vedova del suo agnato Pietro e tutrice delle due figlie, Caterina Avvocati, i rapporti tra foro ecclesiastico e laico sono tutti ispirati dalle parti. Il procuratore di Caterina chiese subito che il vicario rimettesse la causa al capitano di Valtellina «ubi inchoatum est iudicium». Castellino, invece, insistette nel fare riferimento al giudice ecclesiastico: suo obiettivo era ottenere il riconoscimento della natura di beneficio feudale

¹²⁵ ASDCo, VP, 27, f. 267, 1452.VII.18; ASCo, AN, 70, f. 499r, 1469.IX.4; ASCo, AN, 17, f. 222v, 1474.IV.21; ivi, f. 257r, 1474.XI.15; ASCo, AN, 106, f. 51v, 1487.IX.20; ivi, f. 158r, 1498.XI.24 (una delle parti invitò il vicario a prendere atto «quod causa ista non sit ecclesiastica in aliquo»); ASDCo, VP, 7, 1499.I.19; BELLONI, *Francesco della Croce*, 131.

¹²⁶ Cfr. *supra*, n. 118 e ancora ad es. ASDCo, VP, 60, f. 21v, 1494.VII.24; ASCo, AN, 106, f. 1854r, 1497.VI.15 (lettere del fratello del duca, Ascanio Sforza, «dominus Vallistelline»); BELLONI, *Francesco della Croce*, 131.

¹²⁷ Rispettivamente ASCo, AN, 19/21, f. 877r-v, 1480.I.15; ASCo, AN, 17, f. 211r, 1474.II.8. Nel secondo caso, il procuratore di un prestatore di denaro in causa con un suo debitore rivolse al vicario un'affermazione particolarmente forte: «quidquidem statutum etiam est per vos [...] servandum, maxime in causis et questionibus vertentibus inter laycas personas».

¹²⁸ ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.VII.16; ivi, 1456.IX.2. Se il riferimento del Raimondi era alle disposizioni in materia di decime del testo statutario che contemplavano l'intervento del podestà, ma non escludevano quello del giudice ecclesiastico, neanche nominato, questo era effettivamente manipolato (*Statuti di Como*, 251-252).

¹²⁹ ASCo, AN, 130, ff. 597r-599v, 1503.XI.4.

concesso dalla chiesa episcopale di almeno parte delle sostanze del defunto Pietro, perché in virtù delle regole successorie che riservavano la trasmissione dei feudi della mensa vescovile ai soli agnati maschi, gli sarebbe stato possibile ereditarle, estromettendo le due ragazze. Si procurò pertanto l'emissione di un inibitorio che imponeva al capitano di non proseguire nella causa, sebbene «*respectu bonorum feudalium tantum et non aliter*». Quando però Castellino e il procuratore della mensa chiesero che venissero prodotti nella causa i documenti feudali che Caterina aveva presso di sé, evidentemente importanti per individuare i beni avuti in concessione dall'episcopo, il vicario si rivolse di nuovo al capitano di valle, ma con mutato atteggiamento, adesso sollecitandone la collaborazione, «*ut vadat ad accipiendum dicta instrumenta domi habitationis dicte domine Caterine*»¹³⁰.

Giacoma Quadrio di Ponte aveva rinunciato sotto giuramento ai suoi diritti sull'eredità paterna a vantaggio degli agnati maschi. Tuttavia, ritenendo di essere stata indotta a questo passo con la frode, alla morte del padre, cercò di riscuotere un credito ancora inesatto lasciato da questi e dovuto dal comune di Bormio. Ottenne dal podestà di Bormio un *denuntiamentum* contro la comunità che autorizzava la nobile valtellinese ad acquisire proprietà comunali di valore pari alla somma che le spettava, mentre respingeva le eccezioni allegate dai suoi coeredi e nipoti, i fratelli Lorenzo e Simone Quadrio. Solo dopo aver tentato inutilmente di far valere le proprie ragioni di fronte al magistrato laico, i due agnati si rivolsero al vicario vescovile: questi emanò un monitorio che imponeva a Giacoma di osservare il giuramento apposto nella sua rinuncia e di astenersi dal proseguire nella lite e nell'esecuzione pure autorizzata dal podestà. Giacoma scelse allora di indirizzare una supplica direttamente al principe, per domandare che fosse mandata ad esecuzione la *licentia* accordata dal podestà di Bormio, che si desse ordine al vicario di ritirare il monitorio e di interrompere il processo ecclesiastico rimettendo la causa al giudice laico. Così ottenne l'intervento del duca, cui il *locumtenens* vescovile obbedì: questi non comminò la scomunica contro Giacoma Quadrio, cui già si accingeva, ma scrisse tuttavia a Francesco Sforza per giustificare il provvedimento contro di lei, che aveva mancato di osservare un giuramento, non aveva prodotto sufficienti *probationes* circa i motivi che potessero esimerla dal rispettarlo e inoltre aveva fatto ricorso alla Sede apostolica abbandonando poi il procedimento¹³¹.

Le risorse disponibili per le parti furono ulteriormente dilatate dai mutamenti intervenuti al livello della «grande politica». Tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo l'unità del territorio diocesano si ruppe e la Valtellina e la Valchiavenna divennero soggette alla repubblica delle Tre Leghe (1512), le terre ticinesi ai Cantoni elvetici, mentre Como e il Lario rimasero all'interno dello stato di Milano. Presto i nuovi signori transalpini imposero delle restrizioni alla possibilità di ricorrere alla giustizia ecclesiastica; ma per alcuni anni l'opportunità di farvi riferimento non venne meno, opportunità che consentiva di portare una lite non solo davanti ad un giudice potenzialmente concorrente con quello laico, ma anche operante in un altro stato. Era un'occasione non da poco - per un maggiorenne del borgo di Chiavenna, ma anche per un contadino valtellinese - la possibilità di adire un «forum alienum» non soggetto a nessuna pressione da parte dell'autorità politica di cui erano sudditi, allo scopo di interrompere l'azione intrapresa contro di loro dai magistrati civili¹³².

I ricorsi in appello confermano che nella percezione delle parti la possibilità di contrapporre diversi giudici e di mettere in contraddizione le rispettive decisioni attraversava la distinzione tra secolare ed ecclesiastico. Nel 1474 il procuratore di alcuni esponenti ancora della famiglia Beccaria, in causa con un loro creditore, contestò la competenza del vicario e il *pronunciamentum* in cui egli si era autoproclamato giudice competente, contro il quale minacciò di appellarsi - indifferentemente - sia al papa sia al duca di Milano («*ad sanctissimum dominum papam et cetera et*

¹³⁰ ASMi, *Registri ducali*, 121, f. 5, 1493.VI.24; ASDCo, VP, 60, ff. 4v-12v, 1494.I.30-IV.10; ivi, f. 34r, 1494.I.13; ivi, f. 51r, 1494.XII.3; frasi citate, nell'ordine, ivi, f. 9r, 1494.III.11; ivi, ff. 10v-11r, 1494.III.20; ivi, f. 12r-v, 1494.IV.10. Un altro confronto sulla natura feudale o meno di certi beni, che coinvolgeva la competenza, osteggiata da una parte, sostenuta dall'altra, del podestà di Val Cuvia, è ivi, ff. 19v-21v, 1494.VII.3-24. Per la disciplina del feudo vescovile in materia, v. DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, 39, 47-49.

¹³¹ ASMi, *Sforzesco*, 720, 1460.VI.21; ASMi, *Famiglie*, 150, *Quadrio*, s.d.

¹³² ASDCo, VP, 6, sez. 3, ff. 9v-11r, 1514.VIII.26, 1514.IX.23; ASDCo, VP, 5, 1517.VIII.20 (da cui è tratta l'espressione citata nel testo); ivi, 1517.IX.19.

ad illustrissimum dominum dominum nostrum ducem et cetera et utrumque eorum»)¹³³. Talvolta il libero spaziare delle iniziative dei contendenti nei diversi ambiti giurisdizionali sembra incoraggiato dalla stessa ambigua collocazione del giudice, ai confini frastagliati e sfumati tra la chiesa e lo stato. Il vicario episcopale Guglielmo *de Mangiarinis* aveva ricevuto dal principe il mandato di rimettere una causa ad un confidente delle parti che valutasse precedenti sentenze; qualora questi le avesse approvate, egli sarebbe stato tenuto a dare esecuzione a certe lettere inviate dall'organismo centrale del Consiglio di giustizia al podestà di Como; in caso contrario, avrebbe dovuto impartire istruzioni conseguenti al magistrato cittadino. Le parti designarono come confidente il vicario stesso: così un ecclesiastico, che però agiva nell'occasione sulla base di una commissione ducale e di una designazione da parte dei contendenti, pronunciò una sentenza che avrebbe dovuto dettare la condotta dell'ufficiale statale in Como. Appare allora pienamente in sintonia con questo complesso intersecarsi di ambiti la scelta del soccombente, che, contro la decisione del vicario, avanzò istanza d'appello direttamente al principe¹³⁴. In altre occasioni sembra di poter individuare un più consapevole tatticismo degli attori coinvolti, un'espressa intenzione di sfruttare la risorsa costituita da queste sovrapposizioni. Anche Giacoma Quadrio, si è accennato, contro la sentenza del vicario che la condannava ad osservare un giuramento cui riteneva di essere stata indotta con la paura e l'inganno, fece dapprima appello alla Santa Sede, poi abbandonò quella causa e preferì sollecitare l'intromissione del principe che le risparmiò almeno temporaneamente la scomunica¹³⁵.

Le giurisdizioni laica ed ecclesiastica erano dunque, agli occhi degli attori, del tutto intercambiabili al fine di ottenere un verdetto favorevole o l'annullamento di uno sfavorevole: il papa e il duca potevano apparire due alternative equivalenti ad una sentenza del vicario vescovile. All'interno di questa intercambiabilità, però, i litiganti si orientavano in base ad una valutazione consapevole circa il tipo di diritti che erano in grado di far valere e il luogo più idoneo in cui portarli¹³⁶. Al vicario infatti, ricorreva chi aveva dalla sua un documento l'osservanza dei cui contenuti era stata suggellata da un giuramento o da una clausola di soggezione alla giurisdizione vescovile; il nobile favorito dall'eventuale riconoscimento della natura ecclesiastica e feudale dei beni contesi, che escludeva dall'eredità le parenti femmine o che ne vietava il sequestro da parte dei creditori; il contadino cui non restavano altri espedienti per sottrarsi alle pretese dell'aristocratico cui aveva chiesto un prestito di denaro che non era più riuscito a restituire, se non la denuncia del carattere usurario del contratto stipulato con quello¹³⁷. Considerazioni contrapposte indirizzavano ovviamente verso il tribunale laico.

6. Conclusioni

Il nucleo dell'argomentazione che si è sviluppata nelle pagine precedenti consiste in un'apparente contraddizione: la fragilità e l'evanescenza del foro diocesano di Como e la sua capacità di irradiare il proprio intervento per tutto l'esteso episcopato, ai vari livelli della società urbana e rurale, in una vasta gamma di materie.

La linea esplicativa adottata per sciogliere quello che sembra, ma non è un paradosso, è diversa dallo spirito di molte sintesi e ricerche che hanno visto nei tribunali ecclesiastici soprattutto uno dei veicoli della censura dei comportamenti familiari e sessuali, del controllo delle coscienze e delle pratiche sociali in genere. Anche Paolo Prodi, che pure ha individuato una caratteristica e un valore della storia europea nella tensione tra i fori, gli ordinamenti e le autorità della Chiesa e dello stato, ha poi risolto i rapporti tra tali autorità e i loro tribunali da un lato, e chi era sottoposto alla loro giurisdizione dall'altro, in termini di soggezione e di disciplinamento: «ciò che caratterizza

¹³³ ASCo, AN, 17, ff. 223v-224r, 1474.IV.28.

¹³⁴ ASCo, AN, 70, f. 464v, 1469.VI.27; ASCo, AN, 74, ff. 175r-176r, 1469.VII.1 (i motivi del contendere restano purtroppo indefiniti). In ASDCo, *Collationes benefitorum*, II, ff. 314-316, s.d., è un'altra istanza d'appello sia al principe che al papa, indicativamente contro una sentenza emessa dal vicario vescovile «pro executione [...] litterarum ducalium».

¹³⁵ Cfr. *supra*, n. 131 e testo corrispondente.

¹³⁶ Cfr. KUEHN, *Law, Family, and Women*, 96.

¹³⁷ Cfr. DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, 20, 126, 284; *supra*, n. 82.

l'Occidente e che ne qualifica la civiltà come continuamente mobile o rivoluzionaria è la dialettica tra queste istituzioni in concorrenza tra di loro per normare la vita dell'uomo». Penso, invece, che la ricostruzione dei tratti salienti di una società pluralistica non possa esaurirsi nell'individuare le tensioni e le contraddizioni tra diversi centri di potere e programmi di esercizio del controllo dall'alto, se poi gli individui, le famiglie e le comunità investiti da tali poteri vengono considerati come il passivo terreno di scontro che le autorità tra loro contrapposte si contendono e si spartiscono. Il rapporto tra i centri istituzionali e quanti sono sottoposti alla loro giurisdizione può essere stabilito anche secondo modi che non sono quelli della soggezione e dell'obbedienza, e che sono piuttosto quelli della collaborazione, della strumentalizzazione e della contaminazione tra differenti valori e pratiche.

In una storia della giustizia intesa come storia della disciplina dei comportamenti (pur da parte di autorità tra loro concorrenti) sembra inevitabile confinare il tribunale vescovile in una precoce marginalità. Prodi, nel quadro di una Chiesa tesa, in età moderna, all'irrobustimento del controllo delle coscienze, ne ha constatato l'insufficienza e la debolezza: Oltralpe fu lo stato ad appropriarsi della funzione della «disciplina sociale», mentre in Italia la concorrenza più agguerrita e attrezzata venne dall'Inquisizione, dai tribunali romani o dal foro penitenziale, che esercitava una «disciplina non giuridica della coscienza»¹³⁸. Insomma, assunta come misura dell'operatività di un tribunale la sua capacità di «sorvegliare e punire», è conseguente constatare l'inadeguatezza di una corte che, almeno a Como, dispone di un organico esile, dipende dalle informazioni filtrate dalle sensibilità e dalle valutazioni comunitarie circa i comportamenti, consegna ogni iniziativa, anche quella del conflitto aperto con i magistrati laici, alle parti. Certo, si tratta di una situazione eccezionale o comunque non tipica, come emerge dal confronto con altre realtà. Ritengo però che il caso qui illustrato, approfondito intenzionalmente proprio negli ambiti in cui più facilmente si poteva individuare una spontanea iniziativa delle parti (le cause *ad instantiam*, in cui fossero coinvolti laici e inerenti a materie per le quali sarebbe stato plausibile il ricorso al foro laico) e prima della svolta tridentina, proponga un modo alternativo e valido al di là del caso stesso, per valutare il ruolo del tribunale episcopale ed intenderne l'efficacia. Essa mi pare infatti rintracciabile nell'osmosi del foro diocesano con le pratiche di conduzione e di risoluzione dei conflitti (ossia nella capacità della corte vescovile di offrire una sede e delle procedure per il loro svolgimento formalizzato e di rispondere alla domanda di composizione delle controversie); nel ruolo assunto nella revisione dei lodi arbitrari e nella certificazione di patti, convenzioni e relazioni interpersonali dalla definizione fluida come quelle matrimoniali; nella sua interazione con le reti di alleanza interne alla comunità e con i valori del controllo sociale che questa esercitava informalmente (attraverso la denuncia e l'isolamento di chi si attenesse a condotte di vita collettivamente riprovate). A consentire il funzionamento del tribunale vescovile era insomma questa integrazione, non la sua scarna struttura e le sue limitate risorse, la cui insufficienza risalta ancora più

¹³⁸ P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, 288-297, sul tribunale vescovile; frasi citate ivi, 112, 291, 294. Anche PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, 340-341, rileva l'arretrare del tribunale ecclesiastico di fronte ai tribunali dell'Inquisizione. Ritengo ponga problemi diversi da quelli qui affrontati la riflessione sul tribunale vescovile di E. BRAMBILLA, *Il «foro della coscienza»*. *La confessione come strumento di delazione*, «Società e storia», XXI (1998), 591-608: l'A. rivolge la sua attenzione al foro interno della confessione e soprattutto al foro della coscienza, non al foro esterno o giudiziario qui considerato, per un'età successiva a quella qui esaminata. È però vero che anche per il periodo post-tridentino le categorie della repressione della devianza e del controllo dei comportamenti non appaiono sempre calzanti. Si segnala a questo proposito l'affermazione di O. DI SIMPLICIO, *La giustizia ecclesiastica e il processo di civilizzazione*, in F. ANGIOLINI - V. BECAGLI - M. VERGA (a cura di), *La Toscana nell'età di Cosimo III*, Atti del convegno, Pisa - San Domenico di Fiesole (FI) (4-5 giugno 1990), Firenze 1993, 475: «il buon funzionamento della corte [vescovile] dipese dall'alto tasso di cooperazione della comunità». Cfr. per contro FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*: l'A. presenta una casistica in cui il tribunale diocesano viene interessato da contrattazioni tra parti, conflitti tra parentele, pratiche di negoziazione dei ruoli e istanze di definizione dei rapporti interpersonali, casistica rispetto alla quale l'etichetta del disciplinamento proposta nel titolo del lavoro rimane nel complesso esterna e ingiustificata. Per quanto riguarda la ricerca non italiana, cfr J. CHIFFOLEAU, *Les justices du Pape. Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au quatorzième siècle*, Paris 1984, 12-13, 40, 195, 264-266, 273-275; TREXLER, *The Spiritual Power*, 16-17; P. PARAVY, *De la chrétienté romaine à la réforme en Dauphiné. Evêques, fidèles et déviants (vers 1340 - vers 1530)*, Rome 1993, I, 281.

nitidamente quando si consideri la notevole estensione della diocesi di Como. Risolto in questo modo l'apparente paradosso che si è illustrato, è stato conseguente vedere operanti nell'azione del foro diocesano non tanto un programma di disciplinamento concepito dalle autorità religiose, ma le astuzie individuali, i progetti familiari, le esigenze del controllo comunitario, che investirono la giurisdizione ecclesiastica, ne stimolarono gli interventi nei rapporti tra laici e la spinsero pure a definire e difendere un proprio ambito d'azione in contrasto con gli ufficiali civili e il principe¹³⁹.

¹³⁹ Un interrogativo viene di norma eluso dagli studi focalizzati esclusivamente sui centri produttori di norme posti ai vertici del potere laico o ecclesiastico: «anche se si accetta l'ipotesi di un'efficacia globale degli apparati e delle autorità, resta interamente da comprendere come quest'efficacia sia stata possibile - ossia come le ingiunzioni del potere siano state ritrascritte in contesti indefinitamente variabili ed eterogenei» (J. REVEL, *Microanalisi e costruzione del sociale*, «Quaderni storici», XXIX, 1994, 563). Ritengo che l'approccio della presente ricerca abbia suggerito delle risposte. Cfr. R. L. KAGAN, *A Golden Age of Litigation: Castile, 1500-1700*, in BOSSY (a cura di), *Disputes and Settlements*, 145-166; Ch. WICKHAM, *Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy, 700-1000*, in DAVIES - FOURACRE (a cura di), *The Settlement of Disputes*, 105-124; R. COLLINS - D. FOURACRE - Ch. WICKHAM, *Conclusion*, ivi, 232-237; Ch. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000.